

ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO

Ricorso

(con richiesta di riunione al ricorso RG n. 8204/2015)

per Comune di Castel Giorgio (C.F. 81001430552), con sede in Castel Giorgio (TR) in Piazza Municipio 1, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*; **Comune di Acquapendente** (C.F. 00080450562), con sede in Acquapendente (VT) alla Piazza G. Fabrizio n 17, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*; **Comune di Allerona** (C.F. 81001450550), con sede in Allerona (TR) alla Piazza A. Lupi n. 2, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*; **Comune di Bolsena** (C.F. 00119080562), con sede in Bolsena (VT) – Largo La Salle 3, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*; **Comune di Grotte di Castro** (C.F. 80012170561), con sede in Grotte di Castro (VT) alla Piazza G. Marconi n. 6, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*; **Comune di Montefiascone** (C.F. 00088870563), con sede in Montefiascone (VT) – Largo del Plebiscito 1, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*; **Comune di Castel Viscardo** (C.F. 81001330554), con sede in Castel Viscardo (TR) alla Piazza IV novembre 10, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*; **Comune di Orvieto** (C.F. 81001510551), con sede in Orvieto (TR) alla Via Garibaldi n. 8, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Greco (C.F. GGLRCMHL71D08E202F - **fax e PEC: 0564.850078** - **michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com**) ed elettivamente domiciliati presso e nello Studio dell'Avv. Michele Greco in Orbetello (GR) alla via Buonarroti 16, giusta indicazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 133, 134 e 176 c.p.c. e 136

c.p.a. del numero di fax e dell'indirizzo PEC sopra citato quale numero e indirizzo dove si intende ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio

CONTRO

- **Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 Roma (00186);
- **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 Roma (00186);
- **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 Roma (00186);
- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 Roma (00186)

- resistenti -

nei confronti di

- **ITW&LKW Geotermia Italia spa** (C.F. 11173231009), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Torino (10123) alla Via Cavour 1 c/o Studio Zanotti

- controinteressata -

e nel contraddittorio di

- **Regione Umbria**, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede istituzionale

in Perugia (06121) al Corso Vannucci 96;

- **Regione Lazio**, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede istituzionale in Roma (00145) alla Via R. Raimondi Garibaldi 7

per l'annullamento

- della deliberazione 31.7.2019 con la quale il Consiglio dei Ministri (d'ora in avanti anche CdM) ha superato "*la mancata intesa della Regione Umbria*" ed ha consentito "*la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso di ricerca denominato "Castel Giorgio", per la realizzazione di un impianto nel campo geotermico sito nel Comune di Castel Giorgio (TR), proposto da ITW LKW Geotermia Italia spa*" (**all. 1**);
- del processo verbale della riunione del 31 luglio 2019 all'esito della quale, "*tenuto conto dell'istruttoria effettuata*", il CdM ha deciso - con la deliberazione di cui al punto che precede - di "*consentire la prosecuzione*" del progetto di cui al punto che precede, "*superando i dissensi emersi nel corso dell'istruttoria*" (**all. 2**);
- del parere tecnico n. 3025 del 31 maggio 2019, con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale (d'ora in avanti anche CTVIA) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) ha stabilito che "*il parere n. 1641 del 31.10.2014 relativo all'impianto geotermico di Castel Giorgio emanato con decreto VIA positivo n. 59 del 3.4.2015 non richiede nessuna ulteriore analisi e resta pertanto confermato in tutti i suoi aspetti*" (**all. 3**);
- del verbale – ordine del giorno dell'Assemblea Plenaria CTVIA del 31 maggio 2019 (**all. 3 bis**);
- della nota 17 giugno 2019, inviata al Capo di Gabinetto del MATTM, con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM medesimo ha ritenuto di "*dover confermare quanto già contenuto nella pregressa corrispondenza, in particolare nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019 della CTVIA, salvo diverso avviso, di merito tecnico, della Commissione stessa alla quale la presente nota viene pure trasmessa*" (**all. 4**);

- del parere tecnico n. 3062 del 5 luglio 2019 con il quale la CTVIA “*conferma quanto espresso nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019*” (**all. 5**);
- del verbale – ordine dell’Assemblea Plenaria della CTVIA del 5 luglio 2019 (**all. 6**);
- dei verbali-resoconti delle tre riunioni ex art. 14 quater co. 3 l. 241 /1990 tenutesi presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (d’ora in avanti DICA) il 25 maggio 2018 (**all. 7**), 25 giugno 2018 (**all. 8**) e 10 settembre 2018 (**all. 9**);
- dell’istanza del Ministero dello sviluppo economico (MISE) 11.5.2018 di rimessione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater co. 3 l. 241/1990, nella parte in cui si afferma, tra l’altro, che “*la posizione prevalente espressa in seno alla conferenza è risultata favorevole alla realizzazione del progetto*” e che la Regione Umbria “*non ha evidenziato motivi di contrarietà al progetto in seno alla conferenza dei servizi*” (**all. 10**);
- del verbale della conferenza dei servizi MISE dell’8.9.2015, nella parte in cui - tra l’altro - non è stata richiesta l’intesa alla Regione Lazio (**all. 11**);
- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, espressamente menzionati o meno nel presente ricorso, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non cognitivi.

INDICE SOMMARIO

FATTO

- *Sugli impianti pilota*

- *Sul progetto pilota Castel Giorgio e sull’iter procedimentale*

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE

1. *Su legittimazione e interesse ad agire dei Comuni ricorrenti*

2. Sul ricorso pendente (richiesta di riunione) e sulla competenza del TAR Lazio

NEL MERITO

3. Sulla conferenza dei servizi MISE dell'8.9.2015 e sull'istanza MISE 11.5.2018 di rimessione al CdM

4. Sulla deliberazione CDM 31 luglio 2019

5.1. Sui pareri CTVIA 31 maggio e 5 luglio 2019 e sul terremoto del 2016

5.2. Ancora sui pareri della CTVIA

5.3. Sul bacino idrogeologico e sull'acquifero superficiale idropotabile del Lago di Bolsena e dell'Alfina

6. Sul profilo paesaggistico – impatti sulle aree dichiarate di notevole interesse pubblico

7. Sul profilo archeologico

8. Sull'omessa valutazione di incidenza

9. Sulle esperienze acquisite dalla proponente

IN VIA ISTRUTTORIA

- *Richiesta di verifica*

FATTO

Sugli impianti pilota

L'art. 9 del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 co.1 lett. a) e b) n. 1 ha modificato il D. Lgs. 22/2010 introducendo:

- all'art. 1, il comma 3 bis, nel quale è previsto che “*Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all'art. 9 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, sono di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5MW per ciascuna*”

centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW”;

- all’art. 3, il comma 2 bis, ove è stabilito che “*nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all’art. 1, comma 3 bis, l’autorità competente è il MISE, di concerto con il MATTM, che acquisiscono l’intesa con la regione interessata [...]*”;

Per quanto il fine indicato dall’art. 1 co. 3 bis D. Lgs. 22/2010 fosse quello di promuovere la ricerca di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale, subito sono emerse una serie di gravissime criticità – sotto i profili ambientale, paesaggistico, naturalistico, sismico, geologico, idrogeologico, geochimico e idrodinamico – intrinsecamente correlate alla realizzazione e al funzionamento degli impianti pilota tanto che, dal 2011 ad oggi, nessuno dei dieci progetti (ognuno della modesta potenza di 5 MW), ammessi ad accedere alla procedura prevista dal D. Lgs. 22/2010 è stato autorizzato in via definitiva (neanche quelli che avevano ottenuto, in un primo momento, giudizio positivo di compatibilità ambientale).

Per quanto qui interessa rileva il fatto che, oltre ad avere un fortissimo impatto sul paesaggio (per questo motivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 dicembre 2017 ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per la realizzazione del progetto pilota Torre Alfina, “gemello” del progetto Castel Giorgio e collocato a meno di 5 km di distanza; **all. 12**) oltre che sulle falde superficiali, questo tipo di impianti genera intrinsecamente, per stessa ammissione delle proponenti, terremoti.

Il fenomeno della sismicità indotta/innescata è stato indagato dalla Commissione tecnico-scientifica incaricata di valutare le possibili relazioni tra attività di esplorazione per idrocarburi e l’aumento dell’attività sismica nell’area colpita dal terremoto dell’Emilia Romagna del mese di maggio 2012 (*International Commission on Hydrocarbon Exploration and Seismicity in the Emilia Region – d’ora in avanti ICHESE*), il cui rapporto è stato pubblicato nel febbraio 2014 (**all. 13**).

Facendo seguito alle raccomandazioni della Commissione ICHESE, il 24.11.2014 la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del MISE ha definito le “*Linee guida per il monitoraggio della microsismicità, delle deformazioni del suolo e della pressione di poro nell’ambito delle attività antropiche*” (**all. 14**).

Dato che il rapporto ICHESE e le Linee guida del MISE hanno approfondito, in particolare, proprio gli effetti delle attività di estrazione e reiniezione nel sottosuolo, dopo la loro pubblicazione la CTVIA del MATTM ha utilizzato gli indici di innesco della sismicità ivi elaborati nella valutazione dell’impatto ambientale degli impianti pilota localizzati in aree sismiche (come avremo modo di vedere più diffusamente *infra*, ciò non è avvenuto tuttavia nel caso dell’impianto pilota Castel Giorgio, per il semplice motivo che il Rapporto ICHESE è stato pubblicato e diffuso pochi mesi prima del pronunciamento della CTVIA del 31 ottobre 2014, mentre le linee guida – come si è visto - sono uscite addirittura successivamente).

Occorre richiamare in particolare il caso dei progetti pilota Serrara Fontana (Isola di Ischia) e Scarfoglio (Pozzuoli – Campi Flegrei).

I giudizi negativi di compatibilità ambientale rilasciati dalla CTVIA nei progetti pilota in parola (rispettivamente nn. 2707 del 20.4.2018 e 2511 del 6.10.2017; **all. 15 e 16**) assumono infatti un’importanza decisiva, ai fini del presente giudizio, essendo le valutazioni in essi contenute immediatamente trasponibili all’area che ci interessa, non soltanto per quanto concerne la sismicità indotta/innescabile, ma anche per quanto è stato ivi affermato a proposito delle dinamiche naturali di scambio tra i fluidi geotermici profondi e le acque superficiali idropotabili o di tipo termale.

Sul progetto pilota Castel Giorgio e sull’iter procedimentale

Il progetto, proposto da ITW-LKW Geotermia Italia spa (d’ora in avanti più semplicemente ITW; **all. 17: visura camerale**), prevede la produzione di energia utilizzando, come fonte primaria, fluidi geotermici che la proponente asserisce di essere in grado di reiniettare nella stessa formazione di provenienza, senza emissioni in atmosfera; il tutto, previa perforazione di 9 pozzi, di cui 5 di produzione e 4 di reiniezione e l’utilizzo, per la produzione di energia elettrica, di un Ciclo Rankine Organico (ORC).

Come dato vedere, i pozzi di produzione e reiniezione costituiscono il cuore dell’impianto e sono dislocati in un’area molto vasta, tanto che la parte terminale

sotterranea di essi (che in alcuni è deviata rispetto alla testa – pozzo) si insinua al di sotto del bacino idrogeologico del Lago di Bolsena.

La circostanza, come avremo modo di vedere *infra*, non è priva di conseguenze.

Quanto all'iter amministrativo, questo è stato caratterizzato da 2 macro-fasi procedurali.

La prima, che ha avuto inizio con il parere positivo della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM) del 12.3.2012 e si è conclusa con il decreto MATTM di compatibilità ambientale del 3 aprile 2015, passando attraverso i pareri nn. 1641 del 31 ottobre 2014 e 31235 dell'11.12.2014 con cui rispettivamente la CTVIA del MATTM e il MIBACT hanno rilasciato pareri favorevoli sulla compatibilità ambientale del progetto pilota, con decine e decine di prescrizioni; di questa prima fase non ci occuperemo nel presente ricorso, dal momento che tutti i predetti provvedimenti sono stati impugnati dai Comuni odierni ricorrenti e dalla Provincia di Viterbo di fronte a codesto Ecc.mo TAR con ricorso del 15 giugno 2015 (R.G. 8204/2015), al quale si chiederà nel prosieguo la riunione del presente ricorso.

La seconda fase, sulla quale concentreremo il presente ricorso, ha avuto invece inizio l'8 settembre 2015, data in cui si è aperta la conferenza dei servizi presso il MISE finalizzata al raggiungimento del concerto tra MISE e MATTM, previa intesa della “*regione interessata*”, così come previsto dall'art. 3 co. 2 bis del D. Lgs. 22/2010.

All'interno di detta seconda fase si è svolto un subprocedimento ai sensi dell'art. 14 quater co. 3 l. 241/1990 di fronte al DICA finalizzato al superamento del mancato rilascio dell'intesa da parte della Regione Umbria, avviato con l'istanza di rimessione MISE dell'11 maggio 2018 e chiusosi con la deliberazione del 31 luglio 2019, con la quale il Consiglio dei Ministri ha stabilito di superare la mancata intesa della regione Umbria e di consentire così la prosecuzione del procedimento.

Vale la pena passare rapidamente in rassegna i singoli passaggi procedurali di detta seconda, convulsa, fase.

Alla seduta della Conferenza dei servizi dell'8 settembre 2015 hanno manifestato le proprie riserve sull'impianto proposto da ITW non soltanto i Comuni di Castel

Giorgio, Montefiascone, Orvieto, Acquapendente, Bolsena e Castel Viscardo (i quali hanno tutti espresso parere negativo, così come la Provincia di Viterbo), ma anche la Provincia di Terni (che ha inviato per l'occasione una serie di note contenenti richieste di integrazioni che il MISE ha sostanzialmente ignorato, omettendone addirittura il richiamo in sede di verbale), il MIBACT – Direzione Generale Archeologia, la Soprintendenza Archeologia dell'Umbria, le Regioni Lazio e Umbria (*cfr.* all. 11: verbale seduta 8.9.2015 e pareri allegati).

In particolare, il Servizio risorse idriche della Regione Umbria in merito al rilascio dell'intesa non si è pronunciato, chiarendo che la Giunta ha ritenuto opportuno sentire preliminarmente *“i Comuni nel cui territorio è previsto il permesso di ricerca”* (*cfr.* all. 11).

In conclusione di seduta ITW, con riferimento alle richieste del MIBACT (espressamente definite dal Ministero come essenziali ai fini della propria definitiva determinazione), ha precisato di non possedere *“ulteriore documentazione ad integrazione di quanto già prodotto e presente agli atti”*, rifiutandosi di fatto di produrre le integrazioni richieste (*cfr.* all. 11).

In ottemperanza alla sentenza 9 aprile 2018 n. 197, con la quale il TAR per l'Umbria ha - tra le altre cose - dichiarato l'obbligo del MISE di provvedere sull'istanza presentata da ITW, con nota dell'11 maggio 2018 il MISE ha attivato gli strumenti sostitutivi di cui all'art. 14 quater comma 3 l. 241/1990 (nel testo previgente la riforma “Madia”, applicabile *ratione temporis*) rimettendo la questione al Consiglio dei Ministri per il raggiungimento dell'intesa (*cfr.* all. 10).

Il 25 maggio, 25 giugno e 10 settembre 2018 si sono così svolte, presso il DICA, le riunioni di coordinamento istruttorio previste dall'art. 14 quater co. 3 l. 241/2018, alle quali sono stati espressamente invitati a partecipare i Comuni di Castel Giorgio, Bolsena, Orvieto, Castelviscardo, Acquapendente e Montefiascone (*cfr.* all. 7, 8 e 9: resoconti riunioni).

Per quanto qui interessa, rileva il fatto che la Regione Umbria nell'istruttoria tenutasi di fronte al DICA ha sempre fatto proprie le contestazioni dei Comuni (ritenendole

evidentemente fondate) tanto che, alla seconda riunione (del 25 giugno 2018), il Dipartimento stesso ha chiesto ai Comuni di produrre un documento, di natura tecnico-amministrativa, contenente approfondimenti in ordine, da una parte, al rischio sismico collegato alla realizzazione dell'impianto, anche alla luce dei terremoti avvenuti nel 2016 nell'area e, dall'altra, all'impatto dell'opera sul paesaggio, sui bacini idrogeologici e sugli acquiferi superficiali idropotabili del Lago di Bolsena e dell'Alfina (*cfr.* all. 8).

Anche il rappresentante della Regione Lazio ha richiesto di poter acquisire tale documento *“al fine di poter valutare eventuali ricadute che la realizzazione dell'impianto potrebbe comportare per il territorio laziale”* (*cfr.* all. 8).

A quel punto l'istruttoria è stata rinviata alla terza riunione, proprio al fine di consentire ai Comuni di produrre il documento in parola (tanto che la riunione, originariamente prevista per il mese di luglio 2018, è stata rinviata al 10 settembre 2018 non essendo detto documento ancora stato depositato; *cfr.* all. 8).

Alla terza riunione di coordinamento istruttorio è stato così acquisito il documento prodotto dai Comuni (**all. 17 bis: memoria e relazioni tecniche allegate**).

La Regione Umbria ha ribadito la propria posizione negativa, *“ulteriormente sostenuta proprio dai contenuti tecnici di tale documento”*, precisando *“che ogni altra valutazione sarà fornita al CdM dal Presidente che, a norma dell'art. 14 quater citato, partecipa al Consiglio ai fini della deliberazione sulla mancata intesa regionale”* (*cfr.* all. 9).

In data 16 ottobre 2018 la Direzione regionale politiche ambientali – Area qualità dell'Ambiente della Regione Lazio, con una nota contenente un'articolata e approfondita disamina sulle problematiche idrogeologiche determinate dal funzionamento dell'impianto, ha informato la Presidenza del Consiglio dei Ministri di non ritenere possibile *“escludere impatti negativi, derivanti dalla realizzazione del progetto, sulle zone di prelievo dell'acqua potabile all'interno del bacino del Lago di Bolsena* (**all. 18**).

Come si apprende dal verbale della deliberazione CdM 31 luglio 2019 impugnata, il 28 novembre 2018 si è tenuta quindi una riunione all'esito della quale il Consiglio dei Ministri ha sospeso ogni decisione *“per acquisire ulteriori approfondimenti diretti, in*

particolare, a verificare la possibilità di svolgere una nuova VIA sul progetto, che tenga conto degli eventi sismici del 2016, non considerati nel provvedimento di VIA, in quanto rilasciato nel 2015” (cfr. all. 1 bis).

Con parere tecnico n. 3025 del 31 maggio 2019, la CTVIA ha stabilito che *“il parere n. 1641 del 31.10.2014 relativo all’impianto geotermico di Castel Giorgio emanato con decreto VIA positivo n. 59 del 3.4.2015 non richiede nessuna ulteriore analisi e resta pertanto confermato in tutti i suoi aspetti”* (cfr. all. 3).

A identiche conclusioni è giunta la CTVIA con il parere tecnico n. 3062 del 5 luglio 2019, nel quale – con l’unico approfondimento dato dal mero rinvio ad una intervista del Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comparsa su un giornale locale on line - ha confermato *“quanto espresso nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019”* (cfr. all. 5).

Si giunge così alla riunione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019, alla quale non ha partecipato il Presidente della Regione Umbria (*medio tempore* dimessosi), come richiesto dall’art. 14 quater co. 3 l. 241/1990, ma un delegato (l’Assessore Bartolini) del Vice-Presidente facente funzioni; ciò nonostante, il Consiglio dei Ministri ha comunque deliberato di *“superare la mancata intesa della Regione Umbria e di consentire la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso di ricerca denominato “Castel Giorgio [...]”* (cfr. all. 1 bis).

Tutto ciò premesso in fatto, gli atti impugnati devono essere annullati perché illegittimi, per i seguenti motivi di

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE

1. Su legittimazione e interesse ad agire dei Comuni ricorrenti

Le amministrazioni ricorrenti sono pienamente legittimate all’azione, avendo un interesse diretto, concreto e attuale a che l’impianto pilota Castel Giorgio non sia realizzato, interesse già manifestato con l’impugnativa di fronte al TAR per il Lazio di tutti i provvedimenti della prima fase procedimentale ed oggi quanto mai vivo, non soltanto perché i Comuni hanno partecipato (su espreso invito del MISE prima e del

DICA poi) alla seconda fase e al sub-procedimento che ha portato ai nuovi provvedimenti oggi impugnati, ma anche - e soprattutto - perché i fatti *medio tempore* intervenuti hanno dimostrato che i danni causati dall'impianto pilota Castel Giorgio ai territori da essi amministrati potranno essere potenzialmente irreparabili.

Come dimostrato dalla nota predisposta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Castel Giorgio (**all. 19**) e dalle relazioni peritali che saranno richiamate nel prosieguo del ricorso, tutti i comuni ricorrenti - non solo quelli confinanti con Castel Giorgio (Acquapendente, Bolsena, Castel Viscardo, Orvieto) ma anche quelli non confinanti (Allerona, Grotte di Castro e Montefiascone) - vedono infatti i propri territori toccati direttamente dall'attività dell'impianto, essendo localizzati in zone che risentiranno inevitabilmente degli eventi sismici che l'impianto (per stessa ammissione della proponente) è in grado di produrre (sul punto v. più diffusamente *infra*).

Non solo.

Il territorio di tutti i Comuni è caratterizzato da un delicatissimo sistema idrologico collegato direttamente ai bacini del Lago di Bolsena e dell'Altopiano dell'Alfina, al di sotto dei quali si insinuano i pozzi di produzione e reimmissione dell'impianto pilota, la cui attività (come affermato chiaramente dalla Regione Lazio nella nota del 16 ottobre 2018 - *cfr.* all. 18) è in grado di provocare la risalita del fluido geotermico verso l'acquifero superficiale, con conseguente grave inquinamento da arsenico ed altri elementi cancerogeni delle zone di prelievo di acqua potabile che interessano non solo i comuni Umbri, ma anche quelli laziali.

La giurisprudenza riconosce pacificamente la legittimazione e l'interesse ad agire del Comune, anche non confinante, che si trovi comunque in prossimità dell'area sulla quale è prevista la realizzazione d'impianti inquinanti (esattamente come nel caso di specie) “*quale ente esponenziale della collettività stanziata sul proprio territorio e portatore in via continuativa degli interessi diffusi radicati sul proprio territorio (C.d.S., sez. V, 3 maggio 2006, n. 2471; 20 febbraio 2006, n. 695), non potendo la legittimazione ad agire essere subordinata alla prova di una concreta pericolosità dell'impianto (C.d.S., sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3262)*” (v. così *Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254*. In termini, *ex plurimis, cfr. Tar Lombardia*

– Milano, Sez. IV, n. 386 del 6 febbraio 2014; Tar Lombardia – Milano, 7 gennaio 2013 n. 70; Tar Sardegna, 15 maggio 2014 n. 341; Tar Piemonte, 30 agosto 2012 n. 987).

2. Sul ricorso pendente (richiesta di riunione) e sulla competenza del TAR per il Lazio

Come già anticipato, pende di fronte al TAR per il Lazio un ricorso proposto dagli stessi Comuni odierni ricorrenti (R.G. 8204/2015) avverso e per l'annullamento, tra l'altro, del giudizio di compatibilità ambientale reso dal MATTM con provvedimento n. 59 del 3.4.2015, fondato sul parere positivo con prescrizioni della CTVIA n. 1641 del 31 ottobre 2014 (*cf.* all. 16).

Non essendo il presente ricorso proposto dalle stesse amministrazioni del ricorso RG 8204/2015 (nel quale era presente anche la Provincia di Viterbo), non è stato possibile procedere con ricorso per motivi aggiunti (*cf.* TAR Sardegna, 14.1.2011 n. 28): si chiede comunque fin d'ora la riunione dei ricorsi per evidenti ragioni di connessione oggettiva e, parzialmente, soggettiva.

Quanto alla competenza, questa difesa non ignora la sentenza n. 7423/2017, con la quale il TAR per il Lazio si è pronunciato riconoscendo la competenza del TAR per l'Umbria su un ricorso proposto da ITW avente ad oggetto proprio l'impianto pilota Castel Giorgio.

E purtuttavia, considerato che nell'ultima fase del procedimento è emerso chiaramente come gli effetti dell'opera (intesa come sommatoria del corpo centrale dell'impianto ORC e dei pozzi di produzioni e reiniezione, inscindibili dal primo) non rimarranno confinati al territorio umbro ma si estenderanno massicciamente anche al territorio laziale (come la stessa Regione Lazio ha chiarito con la nota del 16 ottobre 2018 e come tutte le relazioni peritali allegate al presente ricorso dimostrano; sul punto v. più diffusamente *infra*), considerato anche che ad essere impugnati, in questo caso, sono provvedimenti di alta amministrazione come la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019, si ritiene che la competenza a decidere sugli atti impugnati risieda nel TAR per il Lazio sia per quanto concerne il criterio dell'ambito

territoriale di efficacia del potere esercitato che avuto riguardo al criterio della sede di adozione.

NEL MERITO

3. Sulla conferenza dei servizi MISE dell'8 settembre 2015 e sull'istanza MISE 11.5.2018 di rimessione al Consiglio dei Ministri - violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 97 e 120 Cost. - violazione e falsa applicazione dell'art. 117 Cost. - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 co. 2 bis D. Lgs 22/2010 - violazione e falsa applicazione dell'art. 14 quater co. 3 l. 241/1990 - eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e assoluta carenza di istruttoria e motivazione;

Come precisato dalla stessa Regione Lazio nella nota del 16.10.2018 (cfr. all. 18), oltre che nelle relazioni peritali depositate dai Comuni nell'istruttoria DICA e in quelle ulteriori allegate al presente ricorso, i pozzi dell'impianto pilota Castel Giorgio richiamano i fluidi necessari al funzionamento dell'impianto da (e li reimmettono in) un unico campo geotermico denominato Torre Alfina che, per la più gran parte, si estende nella Regione Lazio; prevalentemente nella Regione Lazio sono collocati anche il bacino idrogeologico del Lago di Bolsena, sui quali si riverseranno gli effetti inquinanti dell'attività dell'impianto (sul punto, in particolare, v. relazione **Ing. Piero Bruni**, esperto di prospezioni geofisiche del sottosuolo con esperienza pluridecennale acquisita in varie parti del mondo alle dipendenze di *Schlumberger*, la più grande società per servizi petroliferi al mondo, di cui è stato AD della filiale italiana: **all. 19 bis**).

Ciò significa che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 co. 2 bis del D. Lgs 22/2010, l'intesa avrebbe dovuto essere richiesta non solo alla Regione Umbria ma anche alla Regione Lazio, non potendo evidentemente intendersi per "regione interessata" (questa l'espressione utilizzata dall'art. 3 co. 2 bis) soltanto quella in cui è collocata la centrale (peraltro a brevissima distanza dal confine), ma anche quella che vede direttamente coinvolti dalle operazioni dell'impianto (e in particolare dai pozzi di produzione e reimmissione devianti) i propri campo geotermico e bacino idrogeologico, con ogni

conseguente effetto (sul punto rileva ancora la nota della Regione Lazio del 16.10.2018; *cfr.* all. 18).

Così non è stato.

Come anticipato nella ricostruzione del fatto, subito dopo il rilascio da parte del MATTM del giudizio di compatibilità ambientale positivo, in data 8 settembre 2015 si è aperta la conferenza dei servizi presso il MISE, alla quale è stata tuttavia convocata per il rilascio dell'intesa soltanto la Regione Umbria, mentre la Regione Lazio è stata chiamata esclusivamente a rilasciare un parere tecnico (*cfr.* all. 11).

Dato che la deliberazione del 31 luglio 2019 ha avuto, come effetto dichiarato, quello di risolvere il mancato rilascio dell'intesa da parte della Regione Umbria, consentendo così il proseguimento dell'iter procedimentale senza che sulle relevantissime criticità che riguardano l'impianto e che coinvolgono una serie di materie concorrenti Stato – Regioni sia mai stato consentito alla Regione Lazio di esprimersi con l'intesa (così come richiesto dall'art. 3 co. 2 bis D. Lgs 22/2010), è evidente che con tale provvedimento si è concretizzata la lesività di ognuno degli atti procedurali che hanno condotto alla deliberazione del CdM medesima, nella parte in cui la Regione Lazio non è stata chiamata a rilasciare l'intesa.

Per ciò solo, tutti gli atti impugnati meritano di essere annullati per violazione e falsa applicazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 97 e 120 Cost., dell'art. 117 Cost. e dell'art. 3 co. 2 bis D. Lgs 22/2010, oltre che per eccesso di potere per sviamento e assoluta carenza di istruttoria e motivazione.

Sotto altro profilo, merita di essere censurata anche l'istanza del Ministero dello sviluppo economico (MISE) 11.5.2018 di rimessione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14 quater co. 3 l. 241/1990, nella parte in cui si afferma, tra l'altro, che *“la posizione prevalente espressa in seno alla conferenza è risultata favorevole alla realizzazione del progetto”* e che la Regione Umbria *“non ha evidenziato motivi di contrarietà al progetto in seno alla conferenza dei servizi”*, circostanze entrambe inveritiere (**all. 10**);

Come si è avuto modo di precisare nella ricostruzione del fatto, all'unica seduta della conferenza dei servizi convocata dal MISE (8.9.2015), la Provincia di Terni ha inviato

una serie di note contenenti richieste integrative che il MISE ha totalmente ignorato, la Provincia di Viterbo ha ribadito il proprio parere negativo, la Regione Umbria si è rifiutata di rilasciare l'intesa ritenendo opportuno approfondire le approfondite contestazioni sollevate dai Comuni in tale sede, mentre:

- la Soprintendenza Archeologia dell'Umbria con nota del 31 agosto 2015, fatta propria dalla Direzione Generale Archeologia con nota del 7 settembre 2015, ha rilevato che vi sono nell'area "*presenze archeologiche documentate, mentre un vincolo verte sulla necropoli in loc. Lauscello (decreto del 21.6.2011)*", ha richiesto alla proponente di produrre la documentazione prevista dall'art. 95 del D. Lgs. 163/2006 (oggi art. 25 D. Lgs. 50/2016) avviando la "*verifica preventiva dell'interesse archeologico*" e ha subordinato il rilascio del proprio parere agli esiti della stessa verifica;
- il Direttore Generale del MIBACT ha fatto proprie le contestazioni della Soprintendenza di cui al punto che precede rimettendo ogni "*determinazione definitiva*" agli approfondimenti tecnici richiesti;
- il Servizio risorse idriche e Rischio idraulico della Regione Lazio ha richiesto espressamente il rispetto "*del comma 3 dell'art. 16 del DPR 395/1991 in merito alla distanza da mantenere per la postazione di perforazione dei pozzi rispetto alla linea di confine del permesso*", riservandosi la richiesta di "*ulteriori approfondimenti istruttori a valle della verbalizzazione della presente CdS*";
- il Servizio risorse idriche della Regione Umbria, in merito al rilascio dell'intesa, ha chiarito infine che la Giunta "*ha ritenuto opportuno sentire i Comuni nel cui territorio è previsto il permesso di ricerca*" (cfr. all. 11).

Come dato vedere, le posizioni prevalenti espresse in conferenza sono state tutt'altro che favorevoli; al contrario, tutte le amministrazioni o hanno rilasciato pareri negativi (Provincia di Viterbo, Comuni e, per il tramite di questi ultimi, la Regione Umbria che si è rifiutata di rilasciare l'intesa) o hanno sollevato contestazioni e richiesto integrazioni (Provincia di Terni, Soprintendenza e MIBACT) mai rilasciate dalla

proponente che, come si è visto, si è espressamente rifiutata, trasformando di fatto detti pareri da interlocutori in negativi (*cf.* all. 11: pareri allegati al verbale).

Nell'istanza di rimessione al DICA, il MISE avrebbe pertanto dovuto invocare la composizione del dissenso non soltanto con riferimento al mancato rilascio dell'intesa da parte della Regione Umbria (così come ordinato dal TAR per il Lazio con la sentenza 9 aprile 2018 n. 197), ma anche avuto riguardo ai pareri (sostanzialmente) negativi delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (Soprintendenza; MIBACT), così come richiesto dall'art. 14 quater co. 3 l. 241/1990 *ratione temporis* vigente.

Così non è stato, con conseguente eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e assoluta carenza di istruttoria e motivazione; rilevano inoltre la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 quater co. 3 l. 241/1990 (per il quale v. più diffusamente *infra*) e il travisamento dei risultati istruttori, nella parte in cui il MISE ha affermato le posizioni prevalenti espresse in conferenza essere state favorevoli alla realizzazione dell'impianto (affermazione ripresa anche dalla deliberazione del CdM del 31 luglio 2019, che risulta pertanto viziata in via derivata anche sotto questo profilo, oltre che per tutte le ragioni di cui al motivo che segue).

4. Sulla deliberazione CdM del 31 luglio 2019: violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 97 e 120 Cost. – violazione e falsa applicazione dell'14 quater co. 3 l. 241/1990, in relazione all'art. 3 co. 2 bis D. Lgs 22/2010 - violazione dell'art. 64 co. 1 dello Statuto della Regione Umbria, con riferimento all'art. 123 Cost. - carenza di potere e di attribuzione - eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione - perplessità dell'agire amministrativo - ingiustizia manifesta - illogicità e contraddittorietà - sviamento

L'art. 14 quater co. 3 l. 241/1990 (nel testo previgente la riforma “Madia”, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie) prevede che, qualora all'esito delle riunioni indette dal Consiglio dei Ministri al fine di individuare una soluzione condivisa l'intesa regionale

non sia raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata “*con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate*”.

Nel caso di specie, come anticipato in narrativa, al Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019 non ha partecipato il Presidente della Regione Umbria ma l'Assessore Bartolini, delegato peraltro non dal Presidente in carica, dimessosi alcuni mesi prima, ma dal Vice-Presidente facente funzioni Dr. Paparelli, il quale ai sensi dell'art. 64 dello Statuto regionale il 28 maggio 2019 è tuttavia subentrato nella carica esclusivamente per l'“*ordinaria amministrazione*” (**all. 20 e 21: estratto statuto e comunicato stampa**).

Durante la seduta del 31 luglio 2019 l'assessore Bartolini ha rappresentato l'impossibilità per la Regione di pronunciarsi sull'intesa, peraltro in una questione così delicata, dato il regime di *prorogatio* in essere ed ha chiesto un rinvio, considerate anche le imminenti elezioni del 27 ottobre 2019 (cenni di quanto affermato dall'Assessore Bartolini sono contenuti nel verbale della seduta - *cf.* all. 6 - e nelle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa dallo stesso Dr. Paparelli: **all. 22**).

La *prorogatio* è infatti un istituto di diritto pubblico di portata generale inteso a garantire la continuità degli organi e dell'azione amministrativa, durante il quale possono essere adottati “*esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione*” (v. così, *ex plurimis*, Consiglio di Stato, 18 ottobre 2002 n. 5757).

Come noto, gli atti devono essere ritenuti di straordinaria amministrazione se adottati nell'esercizio di un potere discrezionale, laddove l'attività vincolata caratterizza invece l'ordinaria amministrazione (*ib.*).

Ora, a meno che non si voglia sostenere che il rilascio dell'intesa da parte della Regione Umbria ai sensi dell'art. 3 co. 2 bis D. Lgs. 22/2010 consista in un atto di natura vincolata (ciò che assolutamente non è, trattandosi piuttosto di un atto misto tecnico/politico a contenuto chiaramente discrezionale), è evidente che alla riunione del 31 luglio 2019 l'assessore Bartolini, delegato dal Vice-Presidente facente funzioni ai sensi dell'art. 68 dello Statuto, non aveva alcun potere per pronunciarsi, nel merito, sul punto.

Ciò nonostante, il Consiglio dei Ministri ha comunque deliberato di “*superare la mancata intesa della Regione Umbria e di consentire la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso di ricerca denominato “Castel Giorgio [...]” (cfr. all. 1 bis).*

Per ciò solo il provvedimento del 31 luglio è meritevole di annullamento per violazione dell’art. 14 quater co. 3 l. 241/1990 in relazione all’art. 3 co. 2 bis D. Lgs 22/2010 e dell’art. 64 co. 1 dello Statuto della Regione Umbria (con riferimento all’art. 123 Cost.), oltre che per eccesso di potere sotto i profili della perplessità dell’agire amministrativo, dell’ingiustizia manifesta, della carenza di potere e di attribuzione, dell’illogicità e contraddittorietà oltre che dello sviamento di potere.

Sotto altro profilo, la deliberazione in parola è illegittima anche per la violazione del principio di leale collaborazione inteso quale corollario del principio di imparzialità e correttezza, di cui agli artt. 97 e 120 Cost., su cui l’istituto dell’intesa è fondato.

Con la sentenza 142/2016 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittima l’architettura procedimentale individuata dall’art. 14 quater co. 3 l. 241/1990 (versione pre-riforma Madia) al fine di superare il mancato rilascio dell’intesa da parte della Regione, avendo valutato il predetto meccanismo idoneo a consentire lo svolgimento di reiterate trattative al fine di superare le divergenze, secondo il modulo della leale collaborazione, nella ricerca di un motivato confronto sulle ragioni del reciproco dissenso e di una progressiva contrazione delle distanze, così come richiesto dalla stessa Consulta nelle sentenze 279/2012; 33/2011;121/2010; 24/2007 e 339/2005.

Scopo di tale meccanismo è insomma quello di definire il contenuto della decisione in termini quanto più possibile condivisi, anche “*nell’ipotesi ultima che l’intesa non sia raggiunta e lo Stato debba perciò assumere la determinazione finale*”, evenienza questa che non può mai sfociare tuttavia in una “*drastica decisione unilaterale di una delle parti*”, posto che la leale collaborazione, spiegatasi lungo un apprezzabile arco di tempo, deve contribuire “*ad intestare all’altra almeno un segmento della fattispecie, pur quando persiste il dissenso sull’atto finale*” (ib.).

A sostegno di tale impalcatura collaborativa, come ultimo presidio di garanzia per la regione intenzionata a non rilasciare l'intesa, vi è la previsione che impone la presenza del Presidente della Regione alla riunione nella quale il Consiglio dei Ministri decide di deliberare in esercizio del proprio potere sostitutivo pena, in caso contrario, la lesione delle attribuzioni regionali.

La stessa Corte Costituzionale nella richiamata sentenza 142/2016 ha tenuto del resto a precisare che, qualora la Regione si reputi lesa, in ragione della mancata collaborazione dello Stato, ci troviamo di fronte ad *“ipotesi, di fatto, frutto di una patologia costituzionale, sempre suscettibili di controllo e rimedio”*.

E' esattamente questo il caso.

L'assenza, al Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019, del Presidente della Regione Umbria nei pieni poteri costituisce infatti un corto circuito partecipativo che vizia insanabilmente il meccanismo legislativamente individuato dall'art. 14 quater co. 3 l. 241/1990 al fine di rispettare il principio di leale cooperazione, con conseguente violazione dell'art. 120 Cost.

Non si vede infatti come possa essere intestato alla Regione Umbria *“un segmento della fattispecie”*, come richiesto dalla Corte Costituzionale, quando la decisione del 31 luglio 2019 è avvenuta in sostanziale assenza del Presidente della Regione; ciò, a maggior ragione se si considera che alla terza riunione di coordinamento del settembre 2018 la Regione Umbria, alla luce della documentazione tecnica *medio tempore* prodotta dai Comuni, aveva ribadito presso il DICA la propria posizione negativa, precisando *“che ogni altra valutazione sarà fornita al CdM dal Presidente che, a norma dell'art. 14 quater citato, partecipa al Consiglio ai fini della deliberazione sulla mancata intesa regionale”* (cfr. all. 9).

Alla riunione del 31 luglio, se si fosse trovato nel pieno dei propri poteri, il Presidente ben avrebbe potuto esprimere motivatamente tutte le argomentazioni oppostive poste a fondamento del mancato rilascio dell'intesa, non soltanto sui temi già richiamati nei corposi e documentati rilievi tecnici depositati nell'istruttoria DICA dai Comuni, ma anche – e soprattutto – contestando la sorprendente erroneità e fallacia delle conclusioni cui è giunta la CTVIA del MATIM nei pareri del 31 maggio e 5

luglio 2019 (per tutte le ragioni che saranno meglio spiegate nel motivo che segue), sui quali il CdM ha integralmente e unicamente fondato la propria decisione, che ne risulta per l'effetto insanabilmente viziata per via derivata.

Il Consiglio dei Ministri nella deliberazione del 31 luglio 2019 ha infatti recepito pedissequamente i pareri della CTVIA del 31 maggio e del 5 luglio 2019 in modo acritico, senza alcuna motivazione specifica idonea ad illustrare il fondamento delle valutazioni tecnico – giuridiche e delle ragioni strategiche poste a fondamento della decisione di consentire la prosecuzione del procedimento, a fronte peraltro di posizioni contrarie espresse non solo dalla Regione Umbria, con il sostegno di numerosi Comuni invitati a partecipare al procedimento dallo stesso DICA, ma anche dalla Regione Lazio, con parere sostenuto da solide argomentazioni di carattere tecnico a tutele della salute e della pubblica incolumità (oltre che dalla Soprintendenza e del MIBACT, i cui pareri sostanzialmente negativi erano stati espressi alla seduta dell'8 settembre 2019 in uno a quelli di numerose altre amministrazioni locali, tra cui Provincia di Viterbo e Terni).

Ne è risultato svuotato di ogni significato il procedimento di codeterminazione tra amministrazioni dissenzienti che, per come voluto dal legislatore, avrebbe dovuto portare il CdM a rogitare l'intesa raggiunta, mentre in questo caso con la deliberazione del 31 luglio 2019 non si è fatto altro che imprimere il sigillo governativo su una soltanto delle posizioni in contesa, rinunciando peraltro alle istanze di tutela ambientale, paesaggistica, territoriale, della salute e della pubblica incolumità di cui si era fatta portatrice la Regione Umbria, anche per il tramite dei Comuni odierni ricorrenti.

5.1. Sui pareri CTVIA del 31 maggio e 5 luglio 2019 e sul terremoto del 2016: violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 120 Cost., dell'art. 21 quinquies l. 241/1990, del rapporto ICHESE, delle linee guida MISE del 24.11.2014, del principio di precauzione (artt. 3 ter e 301 co. 1 D. Lgs 152/2006 - Art. 174 par. 2 Trattato CE) - eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e

motivazione - travisamento dello stato dei luoghi - errore sui presupposti di fatto - disparità di trattamento - contraddittorietà - illogicità - sviamento

Si è visto come nel corso dell'istruttoria (finalizzata, giova ricordare, al superamento del mancato rilascio dell'intesa), preso atto che la Regione Umbria aveva fatto proprie le contestazioni dei Comuni avendole evidentemente ritenute fondate, il DICA abbia ammesso i Comuni medesimi a produrre un dossier tecnico contenente dati e prove in ordine, da una parte, al rischio sismico collegato alla realizzazione dell'impianto, particolarmente elevato considerati anche i terremoti avvenuti nel 2016 nell'area e, dall'altra, all'impatto dell'opera sui bacini idrogeologici e sugli acquiferi superficiali idropotabili del Lago di Bolsena e dell'Alfina (*cf.* all. 17 bis).

La memoria e le relazioni tecniche prodotte dai Comuni hanno avuto relevantissime conseguenze, che hanno segnato profondamente il prosieguo dell'istruttoria.

Quanto all'impatto del progetto pilota sui bacini idrogeologici e sugli acquiferi, vedremo più avanti come le contestazioni dei Comuni siano state ritenute pienamente fondate non solo dalla Regione Umbria, ma anche dalla Regione Lazio con la nota del 16.10.2018 (*cf.* all. 18), mentre il CdM le ha sostanzialmente ignorate.

Con riferimento al rischio sismico, come si apprende dai provvedimenti impugnati, il 28 novembre 2018 si è tenuta una riunione all'esito della quale il Consiglio dei Ministri ha sospeso ogni decisione *“per acquisire ulteriori approfondimenti diretti, in particolare, a verificare la possibilità di svolgere una nuova VIA sul progetto, che tenga conto degli eventi sismici del 2016, non considerati nel provvedimento di VIA, in quanto rilasciato nel 2015”* (*cf.* all. 1 bis).

A questo punto ha preso il via un serratissimo scambio di comunicazioni e di incontri tra il MISE, la Direzione Generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del MATTM e il Capo di Gabinetto dello stesso MATTM, all'esito del quale è stato richiesto alla CTVIA di valutare *“se i citati eventi sismici che hanno colpito l'Italia Centrale nel 2016 costituiscono elemento di novità tale da incidere sul parere di compatibilità ambientale già espresso sul progetto di cui trattasi ovvero siano tali da comportare la necessità di una nuova valutazione ambientale del progetto”* (*cf.* all. 3).

Come dato vedere, fino alla riunione del 28 novembre 2018 le parti in gioco hanno effettivamente collaborato tra loro allo scopo di approfondire le numerose criticità e contestazioni riguardanti il rischio sismico sollevate dalla Regione Umbria, la quale invero non ha mai sposato acriticamente la posizione dei Comuni, così omettendo di motivare il mancato rilascio dell'intesa, ma ha sempre invitato il DICA a verificare il fondamento delle solide e documentate argomentazioni tecniche da essi portate a sostegno della propria fermissima opposizione (richiesta alla quale il DICA, ammettendo il deposito della memoria dei Comuni e delle relazioni tecniche allegate, ha evidentemente risposto con favore; le stesse riunioni e lo scambio di corrispondenza intercorsi tra MISE, MATTM, Regione Umbria e Regione Lazio dopo il ridetto deposito confermano quanto le contestazioni mosse dai Comuni fossero state ritenute, da tutte le amministrazioni coinvolte, come minimo meritevoli di approfondimento istruttorio).

Il percorso collaborativo si è tuttavia improvvisamente interrotto, paradossalmente proprio nel momento in cui si trattava di verificare il fondamento delle contestazioni da sempre mosse dai Comuni e dalla Regione Umbria (la quale ultima, dopo la riunione del 28 novembre 2018, non è mai più stata coinvolta nel procedimento).

Parere CTVIA del 31 maggio 2019

Con parere tecnico n. 3025 del 31 maggio 2019, la CTVIA ha stabilito infatti perentoriamente che *“il parere n. 1641 del 31.10.2014 relativo all'impianto geotermico di Castel Giorgio emanato con decreto VLA positivo n. 59 del 3.4.2015 non richiede nessuna ulteriore analisi e resta pertanto confermato in tutti i suoi aspetti”* (cfr. all. 3).

Vale la pena di soffermarci sulle argomentazioni che la CTVIA ha posto a fondamento del parere del 31 maggio 2019, essendo le stesse frutto di valutazioni manifestamente erranee, contraddittorie e illogiche, idonee, da sole, a viziare in via derivata la deliberazione CDM del 31 luglio 2019, che le ha recepite senza più coinvolgere la Regione Umbria nel procedimento, sfociato quindi in una decisione

unilaterale (*i.e.*, proprio la patologia meritevole di censura menzionata dalla Corte Costituzionale nella sentenza 142/2016).

La CTVIA ha affermato infatti che l'area di Castel Giorgio risente:

- di una sismicità locale tipica delle aree vulcaniche e geotermiche caratterizzata da eventi di basse profondità (ipocentri inferiori ai 10 km), distribuzione temporale “*a sciame*” e magnitudo “*raramente superiore e 3.5*” e che, a conferma di ciò, “*nel periodo marzo – giugno 2014*” nell'area in questione “*si sono registrati 440 eventi di magnitudo compresa tra 0,8 e 3,4*”;
- degli eventi sismici generati nell'appennino centrale, generati da faglie attive (capaci di rotture improvvise), che possono causare terremoti di grande entità (maggiore di 6.0), ma che “*la grande distanza di Castel Giorgio dall'area appenninica fa sì che questi terremoti, che hanno effetti catastrofici per le popolazioni che risiedono nelle vicinanze delle faglie, siano meno risentiti dalla popolazione di Castel Giorgio di quanto lo siano i più deboli terremoti locali di origine vulcanica/geotermica*” (cfr. all. 3).

Aggiunge inoltre la CTVIA che l'esame degli eventi del 2016 dimostra che “*essi sono tutti del secondo tipo*”, e ciò sarebbe dimostrato dal fatto che nello stesso periodo, nel raggio di 30 km dall'area di impianto, “*si sono rivelati 3 eventi tutti di modesta entità da cui si evince che mentre l'area appenninica era colpita da sismi di $ML > 6$, l'area di Castel Giorgio godeva di un periodo di relativa tranquillità*” (cfr. all. 3).

Da ciò la conclusione che:


- “*i terremoti che hanno colpito l'appennino centrale nel 2016 sono simili a quelli che si sono verificati in passato in quelle aree; non costituiscono pertanto un elemento di novità*;
- *come discusso nel parere di compatibilità ambientale n. 1641 del 31.10.2014 questi eventi, per la loro distanza, sono poco avvertiti dalla popolazione di Castel Giorgio, molto meno dei sismi più deboli, d'origine vulcanica/geotermica, che hanno il loro epicentro nell'area del futuro impianto*”;
- malgrado la loro elevata intensità ed i terribili danni causati alle popolazioni che vivono nelle adiacenze della faglia capace (attiva), i terremoti del 2016 non hanno innescato sismi nell'area di Castel Giorgio, “*che nello stesso periodo ha goduto*

di una relativa tranquillità sismica”, e “non ci sono pertanto ragioni che rendono necessaria una nuova valutazione ambientale del progetto” (cfr. all. 3).

Con ciò, la CTVIA ha dimostrato non solo di non avere alcuna conoscenza dello stato dei luoghi e delle caratteristiche dall’area di Castel Giorgio, dal punto di vista sismico, ma anche di non aver tenuto nella minima considerazione le numerose relazioni peritali di altissimo profilo depositate dai Comuni durante l’istruttoria DICA, qui di seguito richiamate (sia nella versione depositata durante l’istruttoria DICA che in quella oggi allegata al presente ricorso, al fine di dimostrare la macroscopica erroneità delle valutazioni contenute nei pareri della CTVIA del 31 maggio e del 5 luglio 2019).

Come dimostrato nelle relazioni predisposte dal **Dr. Giuseppe Mastrolorenzo (vulcanologo, primo ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV; cfr. all. 17 bis doc. 4;** relazione depositata in sede DICA; **all. 23:** relazione parte integrante del presente ricorso inviata dallo stesso Dr. Mastrolorenzo al Comune di Castel Giorgio per denunciare i profili di altissimo rischio ignorati dalla CTVIA), nel sisma del 2016 - in cui si è registrata una scossa di magnitudo 4,1 - l’epicentro del terremoto è stato individuato proprio nell’area in cui è prevista la realizzazione dell’impianto pilota Castel Giorgio.

In particolare, come dimostrato nella figura che segue (tratta dalla relazione del **Dr. Piero Bruni; cfr. all. 19 bis**), lo sciame sismico del terremoto del 2016 (la cui media ponderata è indicata con la linea viola) è transitato proprio attraverso la zona dei pozzi di reiniezione, in prossimità della faglia indicata nello studio “*Buonasorte et al. 1998*” (richiamato nella relazione del Dr. Bruni).



Vale la pena di ricordare che Castel Giorgio si trova peraltro ad una distanza di poche decine di chilometri dall'area in cui si sono verificati i terribili e distruttivi eventi sismici del 2016 e del 2017 (sequenza sismica che l'INGV ha definito Amatrice-Norcia-Visso, avviatasi il 24 agosto 2016, e cioè a poche decine di giorni dal terremoto che ha colpito Castel Giorgio).

C'è di più.

Il 6 dicembre del 1957 si è verificato a Castel Giorgio un terremoto di magnitudo 4.93 che ha distrutto circa l'80% delle abitazioni; la circostanza è documentata dalle interrogazioni parlamentari e dagli articoli di stampa risalenti ai giorni immediatamente successivi al distruttivo sisma, nelle quali è possibile leggere che – in base alle ispezioni effettuate dal Genio Civile - su 385 fabbricati ispezionati a Castel Giorgio, solo 108 sono risultati indenni, e che il medesimo sisma ha interessato (ad ulteriore dimostrazione del collegamento che c'è tra i Comuni odierni ricorrenti, anche dal punto di vista sismico) anche i Comuni di Castel Viscardo e Orvieto (**all. 24**).

Tornando al sisma del 2016, nella relazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castel Giorgio allegata sono stati descritti i danni subiti dal patrimonio edilizio, con tanto di ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco, ed è stata inoltre prodotta documentazione attestante la straordinarietà dell'evento, tale da giustificare la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Presidente della Regione Umbria (*cf.* all. 19).

Si allega inoltre relazione tecnico – economica della Protezione Civile del 22 giugno 2016, nella quale le conseguenze dell’evento del 30 maggio 2016 e i danni provocati all’edilizia pubblica e privata sono stati descritti analiticamente; per quanto qui interessa, rileva il par. 2, significativamente intitolato “*straordinarietà dell’evento del 30 maggio 2016*”, nel quale sono citati i terremoti del 6 dicembre 1957 (magnitudo 4,9 con intensità VII-VII MCS) con epicentro Castel Giorgio; dell’11 giugno 1695 (magnitudo 5,7, con intensità VII-VIII MCS), con epicentro Bagnoregio, nelle vicinanze dell’epicentro del terremoto del 2016; del 10 settembre 1919 (magnitudo 5,3, intensità VIII MCS), con epicentro Proceno (VT) e danni diffusi in tutta l’area del lago di Bolsena; del 1 gennaio 1703 (magnitudo 6,7, intensità VI-VII MCS), con epicentro nell’area di Orvieto (**all. 24 bis**).

Nella relazione della protezione civile, alla pag. 8, è presente una mappa nella quale è dimostrato che le scosse principali e le numerose repliche registrate si sono localizzate “*lungo la linea di confine tra le due Regioni?*” (*cf.* all. 24 bis), e cioè esattamente nel punto in cui si vorrebbero localizzare i pozzi di produzione e reiniezione dell’impianto pilota Castel Giorgio (come precisato anche nella relazione del Dr. Bruni sopra citata - *cf.* all. 19 bis - che riceve quindi, sul punto, conferma da un documento ufficiale delle Protezione civile).

Alla luce di quanto precede, non si vede davvero come possa la CTVIA avere classificato la sismicità che interessa Castel Giorgio come “*caratterizzata da eventi di magnitudo raramente superiore a 3,5*”, quando in soli 60 anni (un nulla, ragionando in termini geologici) si sono verificati due terremoti, uno di scala 5 (quello del 1957) e uno di scala 4 (quello del 2016), quest’ultimo addirittura descritto dalla CTVIA come riconducibile ad una condizione di “*tranquillità sismica*” (espressione peraltro priva di ogni pregio dal punto di vista scientifico, come meglio chiarito nella relazione del Dr. Mastrolorenzo; *cf.* all. 23).

Se poi si allarga il campo di indagine, come è stato correttamente fatto nella relazione della Protezione civile sopra richiamata, si vede che nell’arco di soli tre secoli i sismi di portata distruttiva elevatissima sono stati almeno quattro (*cf.* all. 24 bis).

A nulla rileva il richiamo, contenuto nel parere CTVIA del 31 maggio 2019, al giudizio positivo di compatibilità ambientale reso nel 2014, se soltanto si considera che l'unica valutazione della sismicità effettuata dalla Commissione in tale occasione ha riguardato il periodo marzo 1985 – giugno 2014, con ciò proditoriamente ignorando il terremoto del 1957 e tutti i precedenti, documentati dalla protezione civile nei termini testé richiamati (*cf.* all. 24 bis).

Sotto altro profilo, il parere del 31 maggio 2019 è caratterizzato da una sorprendente carenza di istruttoria, essendosi limitato ad escludere l'opportunità di riaprire il procedimento di VIA sulla base di affermazioni generiche e apodittiche, oltre che fondate su dati erronei, senza prestare il benché minimo riferimento ai parametri di riferimento/criteri di valutazione immediatamente applicabili in materia di sismicità indotta-innescata, microsismicità e deformazioni del suolo contenuti nel rapporto ICHESE e nelle Linee Guida MISE del 2014, parametri che la stessa CTVIA ha sempre utilizzato in tutti gli altri giudizi di compatibilità ambientale resi sui progetti pilota progettati in area sismica (fatta eccezione per quello rilasciato nel 2014 proprio sul progetto pilota Castel Giorgio il quale, diversamente da quanto affermato dalla CTVIA nel parere del 31 maggio 2019, contiene solo un fugace cenno al rapporto ICHESE e nessun cenno alle Linee guida MISE, pubblicate alcuni mesi dopo).

In particolare, nei pareri nn. 2511 del 6.10.2017 e 2707 del 20.4.2018, rilasciati rispettivamente sui progetti pilota geotermici “Scarfoglio” (Campi Flegrei) e “Serrara Fontana” (Isola di Ischia), entrambi con esito negativo, la CTVIA ha riconosciuto che il rapporto ICHESE, dopo una vasta revisione delle letterature scientifica degli ultimi 20 anni, ha dimostrato *“come l'azione umana possa causare sismi anche rilevanti?”* distinguendo tra terremoti indotti (in cui è dimostrato che alcune attività umane possono produrre eventi sismici *“che altrimenti non si verificerebbero”*) e terremoti innescati (in cui *“si ipotizza che una piccola perturbazione generata dall'attività umana in una zona sismica possa innescare un terremoto che sarebbe avvenuto in seguito”*), con riferimento ai quali ultimi *“la possibilità che le attività umane inneschino terremoti non è oggi provata, ma non*

può neanche essere esclusa” (v. così parere n. 2707 del 20.4.2018 sul pilota Serrara Fontana, pag. 42; *cf.* all. 15).

La CTVIA si è spinta invero anche oltre e, dopo aver ribadito che *“i lavori scientifici citati dalla Commissione ICHESE mostrano che tutte le attività d’estrazione/immissione di fluidi nel sottosuolo provocano fenomeni sismici che sono quasi sempre di bassa intensità (microsisimi)”*, ha fatto integralmente propri i parametri di stress (volume, termici e chimici) individuati dal rapporto ICHESE come indici di innesco di terremoti: *“terremoti di intensità sufficiente per essere avvertiti dalle popolazioni e, talvolta, in grado di causare danni alle strutture avvengono quando si provocano **stress di volume**, causati dall’estrazione o dall’immissione di grandi volumi di liquido in zone poco permeabili [...]; **stress termici**, [...] quando la differenza tra temperature di estrazione ed iniezione è superiore agli 80°; **stress chimici**, causati dall’introduzione di sostanze chimiche che facilitano la fratturazione della roccia”* (*ib.*).

Ancora a proposito dei terremoti innescati, nel parere reso sul progetto pilota Serrara Fontana la CTVIA individua un ulteriore indice di innesco nel *“carico tettonico preesistente nella faglia”*: per ottenere l’anticipazione di un terremoto che si sarebbe comunque probabilmente verificato in un futuro non precisabile, *“lo sforzo perturbante aggiunto è spesso molto piccolo in confronto allo sforzo tettonico preesistente. La condizione necessaria perché questo meccanismo si attivi è la presenza di una faglia già carica per uno sforzo tettonico, vicina ad un sito dove avvengono azioni antropiche che alterano lo stato di sforzo, dove vicino può voler dire anche decine di chilometri di distanza a seconda della durata e della natura dell’azione perturbante. In alcuni casi queste alterazioni possono provocare l’attivazione della faglia già carica. E’ importante ricordare che, poiché in questo caso le operazioni tecnologiche attivano solamente il processo di rilascio dello sforzo tettonico, la magnitudo dei terremoti innescati può essere grande, dello stesso ordine di quella dei terremoti tettonici, e dipenderà dall’entità della deformazione elastica accumulata sulla faglia a causa del carico tettonico. Numerosi rapporti scientificamente autorevoli descrivono casi ben studiati nei quali l’estrazione e/o l’iniezione di fluidi in campi petroliferi e geotermici è stata associata al verificarsi di terremoti, a volte anche di magnitudo maggiore di 5”* (*ib.*, pag. 48).

Venendo al caso di specie, come dimostrato nelle relazioni tecniche che saranno di seguito sinteticamente richiamate, l'area nella quale si vorrebbe realizzare l'impianto pilota Castel Giorgio si caratterizza per avere tutti - **letteralmente: tutti** – gli indici di innesco individuati dal rapporto ICHESE e richiamati dalla CTVIA nei giudizi negativi di compatibilità ambientale testé richiamati, *i.e.* stress termici, stress di volume e carico tettonico preesistente.

Carico tettonico preesistente

Si è già detto sopra di come l'area in questione sia soggetta storicamente a terremoti, anche distruttivi.

Come possibile leggere nelle osservazioni tecniche a firma del **Dr. Geol. Claudio Margottini** (già docente all'Università di Modena e Reggio Emilia, consulente Unesco, responsabile Coordinamento e sviluppo attività internazionali di ISPRA/Servizio geologico d'Italia e autore di numerose pubblicazioni in materia di sismicità indotta/innescata) depositate nel procedimento di VIA dal Comune di Orvieto, colpevolmente ignorate dal MATTM e riproposte dai Comuni all'attenzione del DICA, un rapporto del CESI RICERCA (Moia, 2008) ha analizzato il bacino di Torre Alfina, sia in termini di sismicità naturale rilevata, che in termini di sismicità indotta da prove di iniezione e/o estrazione di fluidi endogeni (*cf.* all. 17 bis).

Per quanto riguarda la sismicità naturale, le reti sismometriche installate dall'ENEL nel periodo 1977 - 1992 evidenziano

una concentrazione dei terremoti a maggior contenuto energetico proprio nell'area dell'Alfina.

Avuto riguardo alla sismicità indotta, come documentato dallo studio Cesi Ricerca richiamato nella relazione del Dr. Margottini, ci troviamo addirittura di fronte ad un esempio "unico al mondo" in cui è stata dimostrata sul campo, con metodo scientifico ed indagini strumentali (una rete di monitoraggio sismico costituita da un numero elevato di stazioni), grazie anche alla disponibilità di dettagliate informazioni geologiche oltre ai parametri di pressione di iniezione a bocca pozzo e i volumi

iniettati ed estratti nel caso di loop, l'esistenza di una "*chiara correlazione temporale di causa ed effetto*" tra operazione di iniezione di fluido geotermico e sismicità (cfr. all. 17 bis, doc. 4).

Il tutto, esattamente nell'area in cui si vorrebbe realizzare l'impianto pilota Castel Giorgio.

Sul punto, rileva inoltre quanto precisato dal Dr. Mastrolorenzo nella relazione inviata al Comune di Castel Giorgio proprio a seguito dei più recenti pronunciamenti per cui oggi è ricorso nella quale, a proposito dei terremoti avvenuti nell'area, il ricercatore dell'INGV precisa che "*benché sia difficile l'identificazione delle faglie responsabili di tali eventi, si può ragionevolmente ritenere che nell'area immediatamente a nord del lago di Bolsena, siano presenti strutture tettoniche, sismo-genetiche, capaci di generare eventi con magnitudo prossima al sesto grado Richter*" (cfr. all. 23).

Con particolare riferimento ai pozzi di estrazione e reiniezione dell'impianto pilota Castel Giorgio, il Dr. Mastrolorenzo così conclude: "*è evidente come nei primi anni di esercizio potrebbe manifestarsi sismicità indotta con magnitudo anche superiore al quarto grado Richter con ipocentri relativamente superficiali*" (ib).

Con ciò, risulta smentito definitivamente quanto affermato dalla CTVA nel parere del 31 maggio 2019 a proposito del fatto che nell'area in questione raramente si possono registrare eventi di magnitudo superiore a 3,5.

C'è di più.

Il ricercatore dell'INGV tiene a ribadire che "faglie cariche" in condizioni prossime allo scorrimento possono essere innescate da eventi sismici di minore entità (innesco dinamico) indotti in strutture più superficiali e prossime agli impianti di estrazione e reiniezione di fluidi, dove si possono raggiungere i massimi valori di stress meccanici e termo-fluidodinamici. In altre parole, "*eventi sismici indotti nel sistema geotermico potrebbero costituire un innesco per faglie più profonde in condizioni pre-critiche o critiche*" (ib.), generando così terremoti di potenza distruttiva elevatissima che si sarebbero comunque verificati in un futuro prossimo o anche remoto, ma che l'attività geotermica ha innescato *hic et nunc* (cfr. all. 23).

Stress termici

Si è occupato di indagare gli indici di innesco in relazione al progetto pilota Castel Giorgio il Dr. Geol. Mauro Chessa, nella relazione allegata **(all. 25)**.

Il Dr. Chessa, a seguito di un approfondito studio degli elaborati progettuali depositati da ITW, dimostra come nel progetto del pilota Castel Giorgio il fluido geotermico sia estratto alla profondità di 1.000 m. alla temperatura di 140°, processato nello scambiatore di calore e restituito alla reiniezione alla temperatura di 50°, ad una profondità più che doppia rispetto a quella di estrazione: 2.300 m.

Considerato che il gradiente geotermico rilevato nei pozzi ENEL è di 0,2 – 0,3 °c/10m, il Dr. Chessa stima che alla profondità di 2.300 m (1.300 m più in basso delle quota dove è attesa la temperatura di 140°) si avranno tra 165° e 179°; ne consegue che la differenza di temperatura tra il fluido reiniettato e l'ammasso roccioso che lo dovrà accogliere sarà di almeno 115°, con conseguente *“concreto rischio che lo stress termico sia ulteriore causa dell'attivazione della risposta sismica”* (cfr. all. 25).

Il sorprendente dato viola le indicazioni fornite dal rapporto ICHESE e dalla CTVIA nel parere sul progetto pilota Serrara Fontana, per effetto delle quali lo stress termico dato dalla differenza tra temperature di estrazione ed iniezione superiore agli 80° è stato individuato come uno degli elementi che favoriscono chiaramente i possibili fenomeni di sismicità indotta/innescata.

Con riferimento invece alla sismicità innescata (quella potenzialmente più pericolosa), dal momento che questa non è definibile in assenza di un approfondito studio sulla presenza e dislocazione delle falde capaci nell'area (studio di complessa e dubbia realizzazione dovendo condurre alla individuazione di faglie sommerse che potrebbero essere quiescenti) e che la predisposizione di una adeguata rete sismica (più sensibile di quelle a maglia larga che copre normalmente le esigenze di protezione civile) e di un opportuno sistema a semaforo non rappresenta in questo caso una garanzia (una volta innescata una faglia la reazione di questa non è ponderabile, né nell'intensità né nella durata degli eventi sismici, a prescindere dall'interruzione della

reiniezione), il Dr. Chessa conclude che la condizione che ITW andrebbe a realizzare (stress di volume e di temperatura abbondantemente superiori a quelli riconosciuti come critici), congiuntamente alla insufficiente conoscenza della struttura geologica dell'area, che nei decenni passati ha manifestato propensione alla sismicità (sisma del 1957 con magnitudo prossima a 5 e del 2016 con magnitudo 4,1), risulta “*manifestamente pericolosa*” (cfr. all. 25).

A identiche conclusioni giungono il Dr. Margottini, il Dr. Bruni e il Dr. Mastrolorenzo (cfr. all. 17 bis, 19 bis, 23).

Stress di volume

Quanto agli stress di volume causati dall'estrazione o dall'immissione di grandi volumi di liquido in zone poco permeabili (ulteriore elemento, in aggiunta agli stress termici, che secondo il rapporto ICHESE può contribuire all'innescio di terremoti), ci vengono in aiuto ancora una volta le relazioni tecniche del **Dr. Giuseppe Mastrolorenzo**, il quale, dopo aver chiarito che per la natura di sistemi vulcanici e calderici e per le tipologie di piloti (progetti Serrara Fontana e Scarfoglio da una parte, Castel Giorgio dall'altra), “*le aree campane e quella del distretto vulcanico vulsino presentano sostanziali analogie*”, spiega nel dettaglio come la disomogeneità meccanica e idraulica della formazioni costituenti il sistema idrotermale, le unità di copertura e le formazioni vulcaniche sovrastanti costituisce “*l'elemento di criticità insormontabile ai fini dello sfruttamento delle risorse geotermiche in condizioni di accettabile sicurezza, introducendo elevatissimi livelli di imprevedibilità nelle proprietà delle strutture interessate, nella loro permeabilità in direzione orizzontale e verticale, nella modalità di accumulo di stress meccanici e termici e nelle interazioni con le strutture sismogenetiche attive*” (v. così all. 17 bis, doc. 4; all. 23).

Considerata anche la marcata condizione di discontinuità idraulica dell'acquifero interessato dall'impianto pilota Castel Giorgio, suddiviso in compartimenti “*con conseguente riduzione della continuità idraulica orizzontale a vantaggio del flusso verticale*”, ne deriva “*l'imprevedibilità delle modificazioni a breve, medio e lungo termine derivanti da attività di trivellazione, estrazione, e reiniezione di fluidi con conseguenti modificazioni di pressione,*

temperatura, porosità, permeabilità e regime di circolazione dei fluidi e concentrazione di specie chimiche direttamente in prossimità delle zone di estrazione e reiniezione ed indirettamente nell'intero sistema idrotermale e lungo le discontinuità geologico-strutturali che lo attraversano e lo delimitano" (ib.).

Considerato anche il carattere del tutto sperimentale dell'impianto, il fatto che avrebbe dovuto guidare la CTVIA nel 2014 e, a maggior ragione, nei pareri del 31 maggio e del 5 luglio 2019, considerato l'importante evento sismico del 2016 sopravvenuto rispetto alla prima pronuncia di compatibilità ambientale, è il principio di precauzione, di derivazione comunitaria (art. 174 par. 2 Trattato CE), che trova nel tema della sismicità indotta/innescata il proprio più fertile terreno d'elezione.

Non è possibile in questa sede richiamare la copiosa giurisprudenza e i lavori degli studiosi formatisi sul preciso significato giuridico del principio di precauzione (espressamente codificato nel D. Lgs. 152/2006 agli artt. 3 ter e 301).

Sarà sufficiente ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto - in ossequio al principio di precauzione - l'esistenza di un vero e proprio "*obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente*", obbligo che "*si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche previste, una tutela dunque che non impone un monitoraggio dell'attività a farsi al fine di prevenire i danni, ma esige di verificare preventivamente che l'attività non danneggi l'uomo o l'ambiente. Tale principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici* (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 304 del 2005 nonché, da ultimo, TRGA Trentino-Alto Adige, TN, 8 luglio 2010 n.171) e riceve applicazione in tutti quei settori ad elevato livello di protezione, ciò indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano (v. così Tar Campania, Napoli, 14 luglio 2011, n. 3825. In termini Corte di Giustizia CE, 26.11.2002 T132; sentenza 14 luglio 1998, causa C- 248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, *Bluhme*; Cons. Stato, VI, 5.12.2002, n.6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n.304.).

A quella testé richiamata si aggiunge la giurisprudenza del Consiglio di Stato, nella quale il Supremo Consesso ha precisato che per quanto l'applicazione, da parte della pubblica amministrazione, del principio di precauzione non si può fondare sull'apprezzamento di un rischio puramente ipotetico e congetturale fondato su mere supposizioni prive di un'adeguata base scientifica, a fronte di una situazione di pericolo anche "potenziale o latente" che incida "significativamente sull'ambiente e sulla salute dell'uomo" (Cons. Stato, 10 settembre 2014 n. 4588), l'onere probatorio sull'innocuità del progetto spetta in via esclusiva alla proponente.

Nel caso di specie, preso atto della straordinarietà degli interessi in gioco (dal punto di vista ambientale e della tutela della pubblica incolumità oltre che della salute) e dei profili di rischio/incertezza insiti nel progetto proposto da ITW (così come denunciati dai Comuni, dalla Regione Umbria e dalla Regione Lazio), con riferimento ai quali la proponente non ha fornito la prova di innocuità richiesta dal Consiglio di Stato nei termini sopra richiamati (ed anzi, il progetto presentato risulta avere - come dimostrato in narrativa - carenze tecnico progettuali e di analisi degli impatti tali da non garantire l'assenza di rischi ambientali o per l'incolumità pubblica anche solo potenziali), il CdM – considerato che la CTVIA non ha neanche disposto gli approfondimenti richiesti dai più recenti e approfonditi report in materia, quali rapporto ICHESE e Linee guida MISE – avrebbe dovuto applicare il principio di precauzione opponendo pertanto alla proponente l'inibitoria alla prosecuzione del procedimento.

Al contrario, nella deliberazione del 31 luglio 2019 il CdM sembra aver fornito, agli spazi d'incertezza che caratterizzano l'attività dell'impianto, una lettura anti-precauzionale che da sola vizia insanabilmente il provvedimento.

Così il CdM: *"nei pareri rilasciati o comunque prodotti dai Comuni e dalla regione Lazio si afferma espressamente che, pur considerando le criticità legate alla discontinuità idraulica dell'impianto, taluni fenomeni non sono comunque prevedibili e quantificabili né in termini probabilistici, né deterministici e che dunque non risulta possibile una qualsiasi valutazione quantitativa dei rischi?"* (cfr. all. 1).

Come dato vedere, il fatto che i gravissimi rischi per l'incolumità e la salute pubblica denunciati dai Comuni e dalla Regione Lazio non siano calcolabili su base quantitativa sembra essere per il CdM una circostanza idonea, da sola, a consentire la realizzazione dell'impianto, quando la *ratio* del principio di precauzione, come si è visto, consiste esattamente nel contrario.

Da ciò consegue la violazione e falsa applicazione dell'art. 174 par. 2 Trattato CE, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 ter e 301 D. Lgs. 152/2006, eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Parere CTVIA del 5 luglio 2019

In riscontro ad una sollecitazione inviata dal Capo di Gabinetto del MATTM a seguito della recentissima sentenza n. 7573 dell'11 giugno 2019, con la quale il TAR per il Lazio nel caso dell'impianto di stoccaggio di gas denominato San Benedetto ha affermato che *“a circostanze oggettive sopravvenute - tali da rendere plausibile, o comunque possibile, un riscontrato aumento dei rischi sismici - non può non ritenersi corrispondente un obbligo di riesame, finalizzato alla conferma del progetto in esame o alla adozione di prescrizioni ulteriori atte a mitigare i predetti rischi?”*, con nota del 17 giugno 2019 la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM ha ritenuto di *“dover confermare quanto già contenuto nella pregressa corrispondenza, in particolare nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019 della CTVIA, salvo diverso avviso, di merito tecnico, della Commissione stessa alla quale la presente nota viene pure trasmessa?”* (cfr. all. 4).

A identiche conclusioni è giunta la CTVIA con il parere tecnico n. 3062 del 5 luglio 2019, nel quale ha confermato *“quanto espresso nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019”* (cfr. all. 5).

A colpire, nel caso di parere del 5 luglio, non è soltanto l'assoluta carenza di motivazione e istruttoria, quanto il rinvio della CTVIA (che costituisce, di fatto, l'unico argomento – e financo motivazione *per relationem* – posto a sostegno della valutazione) ad una intervista del Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) comparsa su un giornale locale on line (**all. 26**).

Oltre a tutto, per quanto di difficile traduzione in termini giuridico-scientifici, proprio perché l'articolo è caratterizzato da un taglio divulgativo che riduce ai minimi termini ogni argomentazione, le circostanze ivi affermate sono decisamente diverse rispetto a quelle che la CTVIA sembra aver inteso affermare, con il richiamo all'articolo (la Commissione nel parere non si è infatti neanche sforzata di fornire la propria interpretazione delle circostanze menzionate nella pagina web, semplicemente richiamata tramite un link).

Al di là di una fideistica assicurazione sulla tecnologia implementata nel progetto pilota Castel Giorgio (dichiarazione idonea, da sola, a far comprendere la predisposizione d'animo dell'intervistato rispetto al progetto di cui si tratta), che non ci si aspetterebbe da parte del Presidente di un istituto pubblico che svolge come attività principale quella di sorveglianza sismica, alla domanda se una magnitudo superiore a 4, come quella registrata a Castel Giorgio, *“si possa definire ancora limitata”*, dopo aver sorprendentemente risposto in modo affermativo, il Dr. Doglioni sente tuttavia il dovere di precisare che *“in Italia ci sono stati morti e danni importanti anche con terremoti di magnitudo inferiori a 5, pure in Provincia di Viterbo”* e che l'edilizia presente nell'area in questione *“non è adeguata alla pericolosità sismica”*, motivo per cui *“non si possono del tutto escludere eventi rilevanti”* (cfr. all. 26).

Alla luce delle predette dichiarazioni, non si vede davvero come possa la CTVIA essersi sentita *“assicurata”* dalle predette dichiarazioni, tanto da richiamare l'articolo a sostegno della decisione di non riaprire il procedimento di VIA.

Gli straordinari profili di illegittimità del parere del 5 luglio appaiono ancor più gravi se si considera che la CTVIA era stata chiamata a valutare - peraltro dallo stesso Capo di Gabinetto del MATTM - non una circostanza di poco conto, ma la sentenza del TAR per il Lazio 7573/2019 che, in un caso simile, a tutela della pubblica incolumità ha ordinato la riapertura del procedimento di VIA (esattamente ciò che da anni la Regione Umbria e i Comuni chiedono per il progetto pilota Castel Giorgio).

Vale la pena di precisare che, nella sentenza resa sul progetto di stoccaggio gas S. Benedetto del Tronto, codesto Ecc.mo Tribunale ha ritenuto meritevole di

accoglimento la censura riguardante la mancata valutazione, nel giudizio positivo di compatibilità ambientale originariamente reso da parte della CTVIA, dei “*contenuti tecnici che oggi, secondo la stessa Commissione ICHESE, costituiscono i parametri di riferimento in materia*” (esattamente come sopra precisato).

Richiamando i principi di cui a Cons. Stato Adunanza Plenaria n. 8/2017, il TAR per il Lazio afferma infatti la doverosità del riesame di cui all’art. 21 quinquies l. 241/1990 in presenza di rilevanti interessi pubblici (quale è la tutela dell’incolumità della popolazione) che potrebbero risultare lesi qualora non si tenesse conto di circostanze oggettive sopravvenute; il tutto, in ossequio proprio al principio di precauzione, per effetto del quale laddove “*sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi*” (*ib.*).

Sarebbe infatti illogico - continua così il TAR - che l’Amministrazione preposta alle verifiche di sicurezza e compatibilità ambientale ritenesse comunque valido uno studio precedente ai nuovi e rilevanti fenomeni sismici, a fronte dei rischi posti in evidenza e documentati in modo pertinente dal Comune di San Benedetto del Tronto.

Ciò, ad ulteriore dimostrazione della perfetta sovrapposibilità del caso definito da codesto Ecc.mo TAR con la sentenza 7573/2019 con quello che a noi oggi interessa, in cui appare effettivamente illogica la scelta della CTVIA manifestata con i pareri del 31 maggio e del 5 luglio di non riaprire il procedimento di VIA rinviando semplicemente al precedente giudizio di compatibilità ambientale, reso nel 2014 senza alcun approfondimento sugli indici di riferimento contenuti nel rapporto ICHESE (e nelle Linee guida MISE 2014), senza considerare il terremoto distruttivo del 1957 e senza conoscere tutti i dati che sono emersi a seguito del sisma del 2016.

In conclusione, sul motivo, vale la pena di rilevare come il CdM, fondando la propria deliberazione del 31 luglio 2019 acriticamente sui pareri 31 maggio e 5 luglio 2019 della CTVIA – caratterizzati, come si è visto, da valutazioni completamente erranee e travisate, totalmente privi di motivazione e relativi approfondimenti istruttori ed esposti con formulazioni generiche e non pertinenti – ha vanificato l’intero

procedimento avviato in sede DICA, mortificando così le legittime aspettative codecisionali della Regione Umbria e svilendo i principi esposti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 142/2016 più volte richiamata in narrativa.

La decisione del 31 luglio 2019 non è stata infatti frutto di un confronto reiterato e produttivo tra Regione e Stato centrale, né alla stessa si può ritenere che abbia anche soltanto in parte contribuito la Regione Umbria, come richiesto dalla Consulta, ma trattasi di decisione unilaterale del CdM vittima peraltro degli insanabili vizi dei pareri CTVIA del 31 maggio e 5 luglio 2019, che la travolgono insanabilmente in via derivata per essere stati acriticamente ripresi (senza neanche sentire sul punto il Presidente in carica) nella deliberazione finale, che è perciò da ritenersi atto unilaterale adottato in spregio del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.

Su detti vizi può sicuramente estendersi la delibazione del giudice amministrativo, il quale può esercitare il suo sindacato sugli atti di alta amministrazione non soltanto a fronte di profili di palese illegittimità, contraddittorietà e irragionevolezza (qui pur presenti), ma deve estendersi anche *“a verificare la correttezza dell'istruttoria svolta dal Consiglio (o per esso dalla Presidenza) ed il rispetto delle prescrizioni normative dettate dalla l. n. 241/1990 per disciplinare tale delicata fase di frattura del principio di separazione delle competenze tra “politica e gestione”* (v. così TAR per il Lazio, 27.11.2014-9.2.2015 n. 2338).

Si insiste pertanto per la declaratoria dell'illegittimità dei pareri del 31 maggio e 5 luglio 2019 (e della deliberazione CdM del 31 luglio 2019, in via derivata) per violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 120 della Costituzione, dell'art. 21 quinquies l. 241 /1990, del rapporto ICHESE e delle Linee guida MISE del 24.11.2014, del principio di precauzione (artt. 3 ter e 301 co. 1 D. Lgs 152/2006 - Art. 174 par. 2 Trattato CE), oltre che per eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dello stato dei luoghi, errore sui presupposti di fatto, disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità e sviamento.

5.2. Ancora sui pareri della CTVIA – *violazione manifesta dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.* – *violazione e falsa*

applicazione degli artt. 19 e 20 del D.M. n. 342 del 13.12.2007 – violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis l. 241/1990 e dell’art. 7 D.P.R. 16.4.2013 n. 62.

Prima che la già menzionata novella del D. Lgs. 22/2010 attribuisse a MISE e MATTM ogni competenza in materia di sperimentazione di impianti pilota, si è svolta presso la Regione Umbria una parte del procedimento di VIA sul progetto pilota Castel Giorgio.

Alla prima seduta della conferenza dei servizi del procedimento di VIA regionale, tenutasi il 5.2.2013, per conto della società ITW è comparso l’Ing. Guido Monteforte Specchi, presidente della stessa CTVIA del MATTM che pochi mesi dopo ha preso in carico il procedimento, rilasciando tutti i pareri menzionati nei punti che precedono.

La circostanza, che potrebbe apparire inverosimile se non fosse documentata, risulta sia dal foglio di presenze allegato al verbale della predetta seduta, in cui l’Ing. Monteforte Specchi ha apposto la firma nel riquadro relativo alla società ITW, che dalla sua firma apposta sul verbale medesimo (**all. 27**); da notare che l’altro rappresentante di ITW, comparso in tale sede, è il Dr. Franco Barberi (per il quale v. più diffusamente *infra*).

C’è di più.

In data 20.05.2013 lo stesso Ing. Guido Monteforte Specchi - sempre su incarico di ITW - ha redatto e sottoscritto un “parere-*pro veritate*” che è stato depositato dalla proponente al fine di dirimere un conflitto sorto con il Servizio valutazioni ambientali, VIA, VAS e sviluppo sostenibile dell’Umbria in merito all’obbligatorietà di ripubblicazione di una variante del progetto (**all. 28**).

A rendere ancora più surreale la vicenda vi è una nota della Direzione Generale per le valutazioni ambientali del MATTM prot. 13884 del 13.6.2013, alla quale la Regione Umbria si era rivolta ponendo un quesito proprio in ordine alla necessità di procedere alla ripubblicazione o meno della variante in parola, nella quale si sposano appieno le conclusioni del parere pro veritate a firma dell’Ing. Monteforte Specchi, al quale la

DG del MATTM sembra attribuire un sovrappiù di autorevolezza proprio per la carica di presidente della CTVIA da questi ricoperta (**all. 29**).

Dopo che una serie di comitati e associazioni ambientaliste locali avevano denunciato ai vertici di tutte le istituzioni coinvolte nel procedimento il manifesto conflitto d'interesse dell'Ing. Monteforte Specchi, l'assessore all'ambiente della Regione Umbria del tempo, Silvano Rometti, ha trasmesso al Ministro dell'Ambiente e al Direttore Generale per le valutazioni ambientali del MATTM del tempo la nota prot. 0114553 del 27 agosto 2013 nella quale *“si rappresentano forti perplessità da parte di questo assessorato rispetto agli aspetti deontologici connessi al ruolo esercitato dal Presidente della CTVIA del MATTM in seno al procedimento regionale di VIA di che trattasi?”* (**all. 30**).

La vicenda, una volta che il progetto pilota Castel Giorgio è stato trasferito al MATTM per lo svolgimento della VIA così come previsto dal riformato D. Lgs. 22/2010, era quindi ben nota a tutte le parti in gioco, in particolare alla DG Valutazioni ambientali del MATTM e, com'è ovvio, alla CTVIA, di cui l'Ing. Monteforte Specchi era al tempo Presidente (carica che ha ricoperto fino alla nomina della nuova CTVIA avvenuta, dopo un lunghissimo regime di *prorogatio*, con il D.M. n. 241 del 20 agosto 2019; tutti i pareri sul progetto pilota Castel Giorgio sono stati quindi rilasciati dalla Commissione da lui presieduta).

La CTVIA è stata istituita con il D.P.R. 14 maggio 2007 n. 90 e successivamente regolamentata con decreto del MATTM n. 342 del 13.12.2007.

L'art. 19 del predetto D.M. 342/2007, intitolato *“Incompatibilità”*, prevede che l'incarico di Commissario *“è incompatibile con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale [...]”*.

L'art. 20 co. 1 definisce, più nel dettaglio, ciò che costituisce - a pena di decadenza - ipotesi di conflitto d'interesse: *“l'aver intrattenuto nei tre anni precedenti alla nomina, o intrattenere, in costanza di incarico, rapporti di collaborazione o consulenza negli ambiti di competenza della CTVIA e VAS, comunque denominati e svolti anche a titolo gratuito, con imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di valutazione di*

impatto ambientale [...]”, mentre il comma 3 prevede l’obbligo di astensione dal voto in sottocommissione ed in assemblea plenaria per i Commissari *“che intrattengano rapporti di consulenza e collaborazione con i proponenti i progetti in **materie diverse** da quelle oggetto dell’attività della CTVIA”*.

Oltre alla normativa specifica in materia di VIA, rileva per quanto qui interessa anche l’art. 6 bis della l. 241/1990, per effetto del quale *“il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*, da leggersi in combinato disposto con l’art. 7 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62, in base al quale *“il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possono coinvolgere interessi propri [...]*.

Come dato vedere, dagli artt. 19 e 20 del D.M. 342 del 13.12.2007 discende una totale incompatibilità dell’incarico ricoperto dall’Ing. Monteforte Specchi con quello di consulente di ITW, società beneficiaria di atti autorizzativi emanati a seguito del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Nel caso di specie non è sufficiente neanche l’astensione prevista dall’art. 20 co. 3 del D.M. 342/2007, essendo questa possibilità riservata soltanto a colui che intrattenga rapporti di consulenza e collaborazione con i proponenti i progetti in **materie diverse** da quelle oggetto dell’attività della CTVIA, mentre nel caso di specie ITW è addirittura la proponente di un progetto che è stato passato più volte al vaglio dello stesso Monteforte Specchi, firmatario di tutti i pareri rilasciati dalla CTVIA sul progetto pilota Castel Giorgio.

Sul fatto che l’astensione dalla partecipazione a singole decisioni pubbliche non sia sufficiente a superare situazioni di conflitto di interesse “strutturale”, si è pronunciata peraltro più volte anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

In ogni caso il problema nel caso di specie non si pone, non solo perché le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 D.M. 342/2007 sopra richiamate sono chiare nel non riconoscere alcuna rilevanza all’astensione in casi come quello che ci impegna, ma anche perché l’Ing. Monteforte Specchi, pur essendosi allontanato (almeno così è

possibile leggere nei verbali; *cfr.* all. 3 bis e 6) per i pochi minuti in cui si è discusso del progetto pilota Castel Giorgio, ha comunque sottoscritto sia il parere del 31 maggio che quello del 5 luglio, facendoli propri (*cfr.* all. 3 e 5).

Il fatto che i pareri siano stati adottati dalla CTVIA presieduta da una figura in manifesto conflitto di interessi e/o incompatibilità li vizia insanabilmente, per violazione manifesta dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 del D.M. n. 342 del 13.12.2007, violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis l. 241/1990 e dell'art. 7 D.P.R. 16.4.2013 n. 62.

Ad onore del vero, occorre peraltro rilevare che anche il secondo consulente ITW, comparso – per conto della proponente – alla conferenza dei servizi del 5.2.2013 (*cfr.* all. 27), e cioè il Dr. Franco Barberi, si è trovato in una situazione di manifesto conflitto di interesse, dato che con decreto direttoriale 1 dicembre 2011, pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse del 31.1.2012 (**all. 31**), è stato nominato componente della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM) in qualità di esperto in materia di risorse geotermiche “*anche in relazione all'esame delle proposte progettuali presentate per impianti pilota geotermici*”, quella stessa CIRM che in data 14 luglio 2012 ha reso parere positivo sul progetto pilota Castel Giorgio, parere impugnato dai Comuni odierni ricorrenti al TAR per il Lazio con il ricorso RG 8205/2015, al quale si rinnova la richiesta di riunione del presente ricorso per evidenti motivi di connessione oggettiva e, parzialmente, soggettiva.

Da notare che motivo dell'impugnazione del parere CIRM, da parte dei Comuni, è stata proprio la mancata valutazione del progetto da parte della sezione della Commissione di cui all'art. 3 co. 3 del D. Lgs 22/2010, competente al rilascio di pareri relativi alla ricerca e alla coltivazione di risorse geotermiche, sezione mai costituita.

Il paradosso è che l'unico esperto in materia di geotermia della CIRM che ha valutato il progetto, Dr. Barberi, era anche consulente della proponente proprio per l'impianto pilota Castel Giorgio.

Ogni ulteriore commento, sul punto, appare superfluo.

5.3. Sul bacino idrogeologico e sull'acquifero superficiale idropotabile del Lago di Bolsena e dell'Alfina - rinnovata violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 97 e 120 Cost., dell'14 quater co. 3 l. 241/1990, in relazione all'art. 3 co. 2 bis D. Lgs 22/2010 - eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione

Si è visto come il procedimento svoltosi innanzi al DICA avrebbe dovuto mirare al superamento delle divergenze tra MISE e MATTM (deputati al rilascio delle autorizzazioni per la sperimentazione di impianti geotermici pilota in concerto tra loro, previa intesa con la regione, così come previsto dall'art. 3 co. 2 bis del D. Lgs. 22/2010), da una parte, e Regione Umbria dall'altra, secondo il modulo della leale collaborazione, nella ricerca di un motivato confronto sulle ragioni del reciproco dissenso e di una progressiva contrazione delle distanze.

Si è visto anche come il DICA, preso atto che la Regione Umbria ha fatto proprie tutte le criticità sollevate dai Comuni, ha chiesto agli stessi di produrre un documento che le riassume dal punto di vista tecnico, intendendo evidentemente dirigere il proprio sforzo concertativo proprio sulle predette criticità.

Ebbene, una delle più rilevanti criticità che i Comuni hanno denunciato nel documento prodotto alla terza riunione di coordinamento, è quella che riguarda l'impatto dell'impianto pilota Castel Giorgio sui bacini idrogeologici e sugli acquiferi superficiali idropotabili del Lago di Bolsena e dell'Alfina, documentato da ben 3 relazioni tecniche predisposte rispettivamente dall'**Ing. Piero Bruni**, dal **Dr. Geol. Giuseppe Pagano** e dal **Dott. Geol. Mario Mancini** (tutte raccolte nell'allegato 17 bis - documento 2, unitamente ad una serie di riferimenti bibliografici, schede ed elaborati tecnici esplicativi).

Nelle predette relazioni è stato dimostrato come i pozzi di produzione siano in grado di richiamare acqua, attraverso le faglie, dall'acquifero superficiale dell'Alfina, mentre quelli di reiniezione causeranno la risalita attraverso le faglie di fluido geotermico

contenente arsenico e altre sostanze cancerogene nell'acquifero superficiale del Lago di Bolsena (il meccanismo è illustrato anche nelle figure riportate nel primo motivo).

In particolare, nella relazione dell'Ing. Bruni, a seguito di una dettagliatissima ricostruzione dei contenuti di una pubblicazione scientifica autolesionisticamente richiamata dalla proponente (Gianluca Vignaroli et al., *Structural compartmentalisation of a geothermalsystem, the Torre Alfina field (central Italy)*, in "Tectonophysics" n. 608/2013, pagg. 482-498"), il tecnico dimostra che, esattamente al contrario di quanto affermato da ITW negli elaborati di progetto, la roccia di copertura del serbatoio geotermico non è acquiclude (impermeabile).

A identiche conclusioni è giunto anche il Dr. Geol. Mauro Chessa, nella cui relazione tecnica allegata al presente ricorso è dedicato un ampio approfondimento agli studi Vignaroli et al., 2013, Moia, 2008 e Buonasorte et al., 1991, con riferimento proprio alla permeabilità del serbatoio geotermico "Torre Alfina" (*cf.* all. 25).

Quanto ai profili giuridici del rischio di sismicità indotta/innescata or ora richiamato, si rinvia al punto che precede.

A proposito delle conseguenze dell'inquinamento dei bacini idrogeologici e degli acquiferi superficiali idropotabili del Lago di Bolsena e dell'Alfina, sarà sufficiente ricordare che dall'approvazione del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque) si è passati, attraverso la legge Merli (l. 319/1976), la legge Galli (l. 36/1994), il Testo unico delle acque (d. lgs. 152/1999) e il Testo unico ambiente (d. lgs. 152/2006), da una prospettiva di tutela dell'acqua meramente *quantitativa* (bene che può essere oggetto di dominio, anche privato) ad un approccio *qualitativo*, in cui il patrimonio idrico è sia risorsa *pubblica* a disponibilità limitata, valore primario da salvaguardare in un quadro complessivo caratterizzato dalla necessità di mantenere integro il patrimonio ambientale (Corte Cost., 19.7.1996 n. 259), che elemento dell'ecosistema.

Per quanto concerne, in particolare, l'uso idropotabile, a partire dall'art. 2 della legge Galli il legislatore ha effettuato un giudizio di prevalenza tra l'uso dei corpi idrici superficiali e sotterranei per il consumo umano e ogni altro uso, sancendo la priorità

del primo su tutti gli altri (che saranno possibili soltanto qualora non ledano la qualità delle acque).

Con la precisazione che la giurisprudenza ha riconosciuto a detti principi carattere *precettivo* e non meramente programmatico (tra le tante *cf.* Cons. Stato 18.4.2003 n. 2085), ciò che significa che all'amministrazione - oltre ed indipendentemente dall'approvazione di normative e atti pianificatori regionali di dettaglio - non è lasciato alcun margine discrezionale nella selezione dell'interesse meritevole di tutela, all'esito del pur dovuto bilanciamento.

Tutte le contestazioni che precedono acquistano una rilevanza decisiva, ai fini del presente giudizio, se si considera peraltro che la Direzione Regionale politiche ambientali – area qualità dell'ambiente della Regione Lazio, con la nota del 16 ottobre 2018 (contenente un'articolata e approfondita disamina sulle problematiche idrogeologiche determinate dal funzionamento dell'impianto), acquisita dalla Pcm nelle riunioni che hanno preceduto la deliberazione del 31 luglio 2019 oggi impugnata (come precisato nel testo della deliberazione medesima, in cui le contestazioni della Regione Lazio sono richiamate *en passant*, senza tuttavia dare conto di alcun approfondimento istruttorio, sul punto; *cf.* all. 1), ne ha riconosciuto il totale fondamento, precisando ulteriormente che:

- l'impianto è nel suo complesso più esteso di quello che appare sul piano di campagna in quanto *“il fondo dei pozzi di reiniezione si trova all'interno del bacino del lago di Bolsena”*;
- la formazione argillosa interposta tra l'acquifero geotermico ed i sovrastanti terreni di natura vulcanica *“non risulta di fatto efficacemente impermeabile (acquiclude)”* e non è quindi in grado di *“impedire scambi di fluidi idrotermali tra la roccia superficiale e quella profonda con conseguente inquinamento dell'acquifero superficiale sovrastante la zona di reiniezione e consumo di acqua in quella sovrastante la zona di prelievo”*;
- *“non si esclude che la pressione di reiniezione possa provocare l'aumento dei fenomeni, già in atto, della risalita di fluido geotermico, contenente alte percentuali di arsenico e altri elementi*

tossici e/o cancerogeni, verso l'acquifero superficiale attraversando la roccia i copertura non del tutto impermeabile (acquiclude);

- *non si esclude che il fluido geotermico risalito nel bacino idrogeologico del lago di Bolsena possa inquinare anzitutto le zone di prelievo in atti dell'acqua potabile" (cfr. all. 18).*

Ciò precisato, la Regione Lazio ha quindi informato la Presidenza del Consiglio dei Ministri di non ritenere possibile *“escludere impatti negativi, derivanti dalla realizzazione del progetto, sulle zone di prelievo dell'acqua potabile all'interno del bacino del Lago di Bolsena” (ib.).*

Avuto riguardo alla vulnerabilità del bacino idropotabile dell'Alfina, letta in relazione alla documentazione depositata dalla proponente, si rinvia anche allo studio del Dr. Geol. Mauro Chessa, nel quale la relazione tra gli acquiferi e tra il serbatoio geotermico e le falde soprastanti non geotermali è stata indagata nel dettaglio (par. 2.3.), così come il massiccio emungimento necessario per la realizzazione dei pozzi (lavoro che richiederà un anno di perforazioni) che sarà pari al 6% dell'intera risorsa rinnovabile media annua (dato fornito dalla stessa proponente), con una possibile scompenzazione nel bilancio della falda interessata e connessi effetti negativi per la stessa, quali riduzione della disponibilità idrica, deterioramento della qualità e subsidenza (cfr. all. 25).

Il Dr. Chessa si sofferma inoltre con particolare attenzione sulle possibili circolazioni verticali incontrollate e le interconnessioni tra acquiferi posti a livelli diversi, con conseguenti rischi per l'approvvigionamento idrico regionale (par. 2.3.2. e ss.).

A fronte di una tale mole di approfondimenti tecnici di alto profilo, confermati dalla Direzione politiche ambientali della Regione Lazio, non si comprende davvero come il CdM possa aver omesso ogni e qualsiasi approfondimento, sia durante la procedura di coordinamento svoltasi di fronte al DICA che nel lungo supplemento d'istruttoria che ha preceduto la deliberazione CDM del 31 luglio 2019.

Per ciò solo i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati in quanto viziati per eccesso di potere sotto i profili dell' assoluta carenza di istruttoria e motivazione.

Sotto altro profilo, l'omessa valutazione da parte dello Stato centrale del contributo partecipativo offerto dalla Regione Umbria, per il tramite dei Comuni, ha determinato

lo svuotamento di ogni significato della procedura ex art. 14 quater co. 3 l. 241/1990, che risulta essere stata falsamente applicata, con rinnovata violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 97 e 120 Cost.

6. Sul profilo paesaggistico – impatti sulle aree dichiarate di notevole interesse pubblico - *violazione e falsa applicazione artt. 136 - 142 D. Lgs. 42/2004 - violazione e falsa applicazione dei DD.MM. 5.08.1999 e 12.5.2011 - manifesto travisamento dei presupposti di fatto e dello stato dei luoghi - disparità di trattamento - contraddittorietà - rinnovata violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 97 e 120 Cost. e dell'14 quater co. 3 l. 241/1990, in relazione all'art. 3 co. 2 bis D. Lgs 22/2010 - – violazione e falsa applicazione artt. 1 co. 3; 2 co. 1; 3 punto 3.1. lettera B;3 punto 2 co. 1, 4, punto 4.1. D.P.C.M. 12.12.2005 – manifesta incoerenza con le prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento paesaggistico della Provincia di Terni*

Il MIBACT, con nota prot. 31235 dell'11 dicembre 2014 depositata nell'ambito del procedimento di VIA pendente di fronte al MATTM, ha rilasciato parere positivo con prescrizioni sull'impianto pilota Castel Giorgio avendo ritenuto l'intervento esterno alle aree tutelate, fatta eccezione per una parte dell'elettrodotto di media tensione, e nonostante la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria avesse espresso parere nettamente contrario per manifesta violazione delle norme di salvaguardia del Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico della Provincia di Terni, avente valore di piano paesaggistico.

Come più volte ricordato in narrativa, gli odierni ricorrenti hanno impugnato di fronte a codesto Ecc.mo TAR sia il provvedimento con il quale il MATTM ha rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale che il parere MIBACT in parola, denunciandone i manifesti profili di violazione di legge ed eccesso di potere, avendo il Ministero completamente ignorato le molteplici criticità denunciate dalla Soprintendenza avallando così un progetto palesemente non conforme alle disposizioni normative in materia paesaggistica ed ai vincoli di tutela insistenti

nell'area.

Per quanto qui interessa, rileva il fatto che i predetti motivi di contestazione sono stati tutti confermati dalla Regione Umbria, per il tramite dei Comuni, nella relazione tecnica depositata durante l'istruttoria DICA (e richiesta dallo stesso Dipartimento), nella quale questi hanno fatto reiteratamente appello ad una nuova circostanza idonea, da sola, a ritenere l'intervento inammissibile per manifesta violazione dei vincoli paesaggistici gravanti nell'area.

Si tratta della deliberazione del 22 dicembre 2017, con la quale lo stesso Consiglio dei Ministri - nonostante la CTVIA avesse rilasciato il 2 agosto 2017 giudizio positivo di compatibilità ambientale - ha ritenuto non sussistere le condizioni per consentire la prosecuzione del procedimento di autorizzazione relativo al progetto di un impianto pilota geotermico denominato "Torre Alfina" proposto dalla stessa ITW, identico a quello "Castel Giorgio" e collocato a circa 1 km di distanza (*cf.* all. 11).

Tale decisione è maturata a seguito del parere negativo della Soprintendenza, fondato sulla manifesta incoerenza dell'impianto pilota Torre Alfina con le norme del Piano territoriale paesistico regionale, e sulla necessità di "*preservare l'area dell'Altopiano dell'Alfina, dichiarata di notevole interesse pubblico dal citato decreto ministeriale 12 maggio 2011*", necessità ritenuta prevalente rispetto all'opportunità di contribuire alla sperimentazione di nuove centrali geotermoelettriche.

Trattasi, a ben vedere, delle medesime condizioni che caratterizzano l'impianto che ci impegna a fronte delle quali, tuttavia, il CdM è giunto ad una conclusione diametralmente opposta rispetto a quando stabilito per il progetto pilota Torre Alfina, violando peraltro il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 97 e 120 Cost., dal momento che le contestazioni sul punto erano state spositate *in toto* dalla Regione Umbria durante l'istruttoria DICA.

La disparità di trattamento e la contraddittorietà tra provvedimenti provenienti dalla stessa Amministrazione sono peraltro evidenti, se si considera che la base normativa che avrebbe dovuto guidare l'azione del CdM è sostanzialmente la medesima.

Sono due i decreti con i quali le aree corrispondenti rispettivamente all'Altopiano

dell'Alfina e ai Castelli di Pecorone e Montalfina sono state dichiarate di interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 lettera d) D. Lgs 42/2004: trattasi del D.M. 12.5.2011 *“Dichiarazione di interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 lettera d) del D.Lgs.42/2004 dell'area denominata "Altopiano dell'Alfina" nel Comune di Acquapendente in ampliamento del vincolo "Monte Rufeno e Valle Paglia" di cui al DM 22.5.1985”* (richiamato dalla CDM nella deliberazione del 22 dicembre 2017) e del D.M. 5.08.1999 *“Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 dell'area denominata “Castelli di Pecorone e Montalfina” nel Comune di Castel Giorgio”*.

Con una valutazione ultraformalista, che non è propria di un giudizio di compatibilità paesaggistica, il MIBACT nel 2014 ha ritenuto l'intervento che ci impegna esterno alle aree tutelate solo perché la centrale ORC e i pozzi di produzione e di reimmissione sono collocati a poche decine di metri - in un caso addirittura a soli 50 metri - dal perimetro dell'area vincolata (come se l'impatto paesaggistico di un'opera fosse valutabile prescindendo completamente dal contesto).

In realtà, anche alla luce della sopravvenuta deliberazione del CdM sul progetto pilota Torre Alfina (motivata dal richiamo alle norme del Piano territoriale paesistico regionale e dalla necessità di *“preservare l'area dell'Altopiano dell'Alfina, dichiarata di notevole interesse pubblico dal citato decreto ministeriale 12 maggio 2011”* e dalla presa d'atto che il progetto *“risulta in contrasto con le finalità di tutela dell'area”*; cfr. all. 12), è oggi possibile dimostrare che tale valutazione è, oltre che irragionevole e illogica per i predetti motivi, anche manifestamente **erronea**: per quanto le opere esterne dei pozzi di produzione e reimmissione siano collocate effettivamente a poche decine di metri dal perimetro dell'area vincolata, è infatti altrettanto vero che la parte deviata di alcuni pozzi si insinua, nel sottosuolo, **all'interno** dell'area vincolata per centinaia e centinaia di metri.

La circostanza è documentalmente comprovata nella relazione allegata, a firma del **Prof. Lucio Carbonara, già ordinario di Urbanistica e Direttore del Dipartimento di Pianificazione territoriale e urbanistica presso l'Università La**

Sapienza di Roma, oltre che Presidente del Corso di laurea in Paesaggio della medesima Università, nella quale è stato dimostrato come due dei quattro pozzi di reiniezione (CG14A e CG14B, entrambi deviati) si spingono per almeno 500 metri all'interno dell'area dichiarata di interesse pubblico con il D.M. 5.8.1999 (Castelli di Pecorone e Montalfina); stesso dicasi per due dei cinque pozzi di produzione verticali CG1 e CG2 (**all. 32**).

A proposito dell'area di interesse pubblico "Altopiano dell'Alfina" di cui al D.M. 12.5.2011, la relazione del Prof. Carbonara allegata così come la già citata relazione peritale dell'Ing. Bruni dimostrano che anche i pozzi di produzione verticali (la cui capacità estrattiva è di 200 metri cubi l'ora per ognuno), per quanto siano posti pochi metri al di fuori dell'area vincolata (in particolare CG1 e CGS, collocati praticamente al confine), avranno un pesante impatto sull'area sottoposta a vincolo dell'altopiano dell'Alfina (*cf.* all. 19 bis e 32).

Che la parte deviata dei pozzi di reimmissione si spinga all'interno dell'area vincolata Castelli di Pecorone e Montalfina e che i pozzi di produzione verticali attingano in massima parte del serbatoio posto in corrispondenza dell'area vincolata dell'Altopiano dell'Alfina, sono circostanze non prive di rilevanza dal punto di vista giuridico.

Come precisato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4079 del 5 agosto 2013, l'approccio alla valutazione dell'impatto paesaggistico di un'opera non può essere – come avvenuto nel caso di specie – staticamente limitato alla mera considerazione di ciò che appare, ma deve spingersi alla valutazione dinamica degli impatti sull'area vincolata **anche di ciò che rimane confinato nel sottosuolo**, giungendo così a un'approfondita analisi ricostruttiva del contesto territoriale, storico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico che rende onore al vero *genius loci*.

In accoglimento dell'insegnamento giurisprudenziale testé richiamato, il CdM avrebbe dovuto pertanto tenere nella debita considerazione - così come fatto nel caso dell'impianto pilota Torre Alfina - l'impatto sull'assetto territoriale di ben 4 pozzi (2 di produzione e 2 di reiniezione); i pozzi di reiniezione, la cui parte sotterranea è deviata, si spingono infatti come sopra precisato per centinaia di metri all'interno dell'area

dichiarata di interesse pubblico di Castelli di Pecorone e Montalfina, mentre i due pozzi di produzione verticali attingeranno dal serbatoio posto in corrispondenza dell'area dichiarata di interesse pubblico dell'Altopiano dell'Alfina.

Così non è stato, con conseguente illegittimità della deliberazione 31 luglio 2019 per contraddittorietà e disparità di trattamento, oltre che per carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dello stato dei luoghi, illogicità, erroneità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irrazionalità dell'azione amministrativa.

Sotto altro profilo, rileva il fatto che le predette valutazioni avrebbero dovuto essere contenute nella relazione paesaggistica depositata in allegato allo studio di impatto ambientale, secondo i parametri di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, che definisce le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della relazione paesaggistica (artt. 1 co. 3; 2 co. 1; 3 punto 3.1. lettera b); 3.2. co. 1; 4 punto 4.1.).

E' evidente che nel caso di specie tutte le disposizioni del D.P.C.M. 12.12.2005 testé richiamate risultano violate dagli atti impugnati, dal momento che gli elaborati depositati dalla proponente risultano carenti proprio avuto riguardo ai contenuti richiesti dal decreto.

Anche in questo caso giunge in aiuto la relazione del Prof. Carbonara, nella quale è dimostrato come la *ratio* informatrice delle disposizioni di tutela del paesaggio, primo tra tutti il D.P.C.M. 12.12.2005 (e nel caso di specie, i decreti ministeriali dichiaratori dell'interesse pubblico sopra richiamati), da leggersi in combinato disposto con i principi e le norme di salvaguardia di cui al D. Lgs 42/2004, sono state totalmente disattese (*cf.* all. 32).

7. Sul profilo archeologico – violazione e falsa applicazione dell'art. 25 D.Lgs. 50/2016 – eccesso di potere per deficit istruttorio e motivazionale

Si è già avuto modo di ricordare nella ricostruzione del fatto quanto avvenuto in occasione della seduta della conferenza dei servizi tenutasi presso il MISE l'8 settembre 2015, allorché la Soprintendenza Archeologia dell'Umbria con nota del 31 agosto 2015, fatta propria dalla Direzione Generale Archeologia con nota del 7

settembre 2015, ha rilevato nel Comune di Castel Giorgio “*presenze archeologiche documentate, mentre un vincolo verte sulla necropoli in loc. Lauscello (decreto del 21.6.2011)*”, ha richiesto alla proponente di produrre la documentazione prevista dall’art. 95 del D. Lgs. 163/2006 (oggi art. 25 D. Lgs. 50/2016) avviando la “*verifica preventiva dell’interesse archeologico*” ed ha subordinato il rilascio del proprio parere agli esiti della stessa verifica (*cf.* all. 17).

Ebbene, a tali richieste della Soprintendenza la proponente non ha mai dato seguito (invero, ITW già in chiusura della conferenza dei servizi dell’8 settembre 2015 si è sostanzialmente rifiutata di produrre la documentazione richiesta dal MIBACT; *cf.* all. 11).

Tutti i nodi in materia di archeologia sollevati dalla Soprintendenza e dalla Direzione Generale rimangono pertanto, ad oggi, ancora irrisolti.

Ad ulteriore sostegno dei rilievi mossi dalla Soprintendenza, si rinvia alla relazione tecnica a firma della **Dott.ssa Rosanna Ovidi** depositata dai Comuni nel documento tecnico prodotto durante l’istruttoria DICA (ignorata dal CdM, al pari delle altre relazioni tecniche fin qui richiamate), nella quale è stata effettuata una approfondita indagine archeologica all’esito della quale è emersa la presenza, nelle immediate vicinanze dell’area di impianto, di numerosi insediamenti di età romana, oltre a siti in cui è ipotizzabile la presenza di sepolture che suggeriscono una massiccia occupazione antropica (**all. 34**).

8. Sull’omessa valutazione di incidenza - *violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.P.R. 8.9.1997 n. 357 in combinato disposto con l’art. 10 co. 3 D. lgs. 152/2006 - eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e motivazione*

Nel ricorso del 2015 i Comuni ricorrenti hanno già contestato la mancata valutazione d’incidenza sul SIC-SIR Monte Rufeno e la generica valutazione del SIC/ZPS del Lago di Bolsena.

In questa sede, alla luce di tutto quanto precisato in narrativa a proposito dei rischi per l'acquifero del Lago di Bolsena, oggi confermati anche dalla Regione Lazio con nota del 16.10.2018 (*cf.* all. 18), non si può che rinnovare la predetta contestazione (da estendersi anche ai siti Natura 2000 del medio corso del Paglia, del Bosco del Sasseto e dei Monti Vulsini), che si sostanzia nella violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (siccome modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003) ove è previsto, al comma 3, l'obbligo per la proponente di valutare le incidenze significative del progetto anche se collocato all'esterno dei siti Natura 2000 (disposizione da leggersi in combinato disposto con l'art. 10 co. 3 D. Lgs. 152/2006, nella parte in cui prevede che la VIA comprende la procedura di cui all'art. 5 DPR 357/1997).

9. Sulle esperienze acquisite dalla proponente - violazione e falsa applicazione degli artt. 7 co. 1 lettera g) e 8 D.P.R. 27.5.1991 n. 395 – violazione e falsa applicazione della direttiva MISE prot. 14857 del 9 luglio 2015;

Nella direttiva 1 luglio MISE-UNMIG si precisa che “*nelle more della emanazione delle linee guida di cui all'articolo 17 del sopracitato D.lgs. 22/2010, per la presentazione delle domande si può fare riferimento, ove applicabile, a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 di Approvazione del regolamento di attuazione della Legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche*”.

L'art. 7 co. 1 lettera g) D.P.R. 27 maggio 1991 n. 395 prevede che alla domanda deve essere allegata – tra le altre cose – una relazione dalla quale risultino “*le esperienze già acquisite dal richiedente nelle attività minerarie ed in particolare nel settore geotermico*”.

Il tema è ampiamente ripreso anche dalla direttiva MISE prot. 14857 del 9.7.2015, nella quale sono precisati tutti i requisiti che la proponente deve avere, sotto i profili della capacità economica e tecnico-organizzativa.

Nel caso di specie ITW, al di là di un richiamo molto velato all'asserito *know how* che la società avrebbe in materia di geotermia, nulla ha dimostrato in ordine all'esperienza richiesta.

Peraltro ITW (che a tutt'oggi ha solo 3 dipendenti) si è costituita nell'ottobre 2010, pochi mesi prima di depositare il progetto pilota Castel Giorgio, e non poteva dunque aver maturato al tempo alcuna esperienza, non solo in materia di geotermia ma più in generale in ambito commerciale (*cf.* all. 17); né detta esperienza è maturata nel frattempo, considerato che la società, a quanto risulta, non ha svolto in tutti questi anni altra attività che quella di promuovere l'impianto pilota Castel Giorgio.

Trattandosi di circostanze denunciate dai Comuni nell'istruttoria svoltasi di fronte al DICA, in applicazione della normativa testé richiamata – che ne è risultata invece manifestamente violata - il CdM avrebbe dovuto astenersi dal dare ulteriore seguito ad un procedimento ad istanza di parte privo dei presupposti minimi di ammissibilità.

Sulla notifica alla controinteressata

La notifica a ITW – LKW Geotermia Italia spa sarà effettuata alla sede legale risultante dalla visura estratta dalla Camera di Commercio, e cioè Torino - via Cavour 1 c/o Studio Zanotti (*cf.* all. 17).

Per tutto quanto possa occorrere (anche al fine di procedere, ove necessario, alle notifiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 145 co. 3 c.p.c.) si precisa che dalla visura camerale predetta l'amministratore unico e rappresentante legale dell'impresa risulta essere il Sig. Andrea Zanotti (C.F. ZNTNDR69M15L219Z), nato a Torino il 15.8.1969 e ivi domiciliato in Via Cavour 1 (*cf.* all. 17).

IN VIA ISTRUTTORIA

Richiesta di verifica

Le amministrazioni ricorrenti, data la rilevanza degli interessi in gioco, allo scopo di fornire all'attività valutativa dell'Ecc.mo TAR adeguato sostegno nell'apprezzamento dei molteplici profili di contestazione ricchi di cognizioni di carattere tecnico-scientifico che caratterizzano il presente ricorso e le relazioni peritali allegate, rimettono al Collegio ogni valutazione in ordine alla disposizione di una verifica.

Il tutto, senza voler in alcun modo sottrarsi al proprio onere di allegazione degli elementi costitutivi della pretesa azionata, invero pienamente soddisfatto dalla documentazione prodotta in allegato.

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, in accoglimento del presente ricorso:

- **in via principale, nel merito**, annulli tutti gli atti impugnati ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
- **in via subordinata**, annulli gli atti impugnati ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ordinando la rinnovazione del procedimento di VIA sull'intera opera, sulla base delle considerazioni sopra esposte;
- **in via istruttoria**, si chiede sin da ora che, ove ritenuta occorrente, sia disposta verifica sui molteplici profili di contestazione ricchi di cognizioni di carattere tecnico-scientifico che caratterizzano i ricorsi e le relazioni peritali allegate.

Si chiede inoltre fin d'ora la **riunione** del presente ricorso al ricorso R.G. n. 8204/2015 per evidenti ragioni di connessione oggettiva e, parzialmente, soggettiva.

Con espressa riserva di proporre, ove occorra, ricorso per motivi aggiunti e istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati; con vittoria delle spese di giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i. il sottoscritto Avv. Michele Greco dichiara che il valore della controversia è indeterminabile - contributo unificato € 650,00.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, n. 3 della legge 80/2005 e s.m.i., si chiede che le comunicazioni ivi previste siano inviate all'Avv. Michele Greco via fax al 0564.850078 ovvero a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: - michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com.

Si allegano i documenti citati in narrativa.

Orbetello, 30 ottobre 2019

Avv. Michele Greco